SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 dicembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero dell'interno

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547.

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico».

Art. 2.

1. L'articolo 420 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420. - *(Attentato a impianti di pubblica utilità)*. - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 491 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 491-*bis*. - *(Documenti informatici)*. - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 615-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 615-*ter*. - *(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)*. - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-*quater*. - *(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)*. - Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 615-*quinquies*. - *(Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico)*. - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni».

Art. 5.

1. Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 617-*ter* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-*quater*. - *(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)*. - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-*quinquies*. - *(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)*. - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 617-*sexies*. - *(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche)*. - Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*».

Art. 7.

1. Nell'articolo 621 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi».

Art. 8.

1. L'articolo 623-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 623-*bis*. - *(Altre comunicazioni e conversazioni)*. - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 635 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 635-*bis*. - *(Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)*. - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 640-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*ter*. - *(Frode informatica)*. - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 266 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 266-*bis*. - *(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche)*. - *1*. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi».

Art. 12.

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati»;

b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«*6*. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

Art. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 25-*ter* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «e di altre forme di telecomunicazione» sono inserite le seguenti: «ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1

— Il testo dell'art. 392 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 392 *(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)*. — Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.

Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose" allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 616 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 616 *(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)*. — Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 621 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 621 *(Rivelazione del contenuto di documenti segreti)*. — Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 268 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente.

«Art 268 *(Esecuzione delle operazioni)*. — 1. Le comunicazioni interessate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale (135; att. 89).

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (att. 90). Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero puo disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. *Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.*

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. *Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.*

7. *Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.*

8. *I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7*».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 25-*ter* del D.L. n. 306/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25-*ter* (*Intercettazioni preventive*). — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, *ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici*, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per l'attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangono i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazioni siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2773):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) l'11 giugno 1993.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 22 giugno 1993, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla II commissione il 29 giugno 1993; 1°, 6 e 27 luglio 1993 e approvato il 29 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n 1454):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 13 agosto 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 14 dicembre 1993.

93G0633

LEGGE 23 dicembre 1993, n. **548**.

Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Prevenzione della fibrosi cistica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative diretti a fronteggiare la fibrosi cistica, da considerarsi malattia di alto interesse sociale.

2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

a) **alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce e prenatale della fibrosi cistica;**

b) **alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica, provvedendo anche alla fornitura a domicilio delle apparecchiature, degli ausili e dei presidi sanitari necessari per il trattamento complessivo;**

c) **ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati di fibrosi cistica;**

d) **a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonchè della popolazione, con riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica;**

e) **a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto;**

f) **a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base della malattia per aggiornare la possibilità di prevenzione, nonchè la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione.**

Art. 2.

(Interventi preventivi)

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della fibrosi cistica e delle sue complicanze, le regioni indicano alle unità sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:

a) **individuare le fasce di popolazione portatrici asintomatiche con rischio di trasmettere la malattia;**

b) **adottare strategie di diagnosi precoce in tutti i nati;**

c) **programmare gli interventi sanitari conseguenti alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*.**

Art. 3.

(Obblighi delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tramite le unità sanitarie locali provvedono a fornire gratuitamente il materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per l'aerosolterapia anche ultrasonica, l'ossigenoterapia, l'antibioticoterapia, la fisiochinesiterapia e la riabilitazione, la terapia nutrizionale enterale e parenterale e quanto altro ritenuto essenziale per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica. I farmaci, i supplementi nutrizionali, i presidi sanitari e le apparecchiature di terapia e riabilitazione sono forniti ai pazienti direttamente dalle unità sanitarie locali di

residenza su prescrizione di un centro di cui al comma 2.

2. Le regioni istituiscono, a livello ospedaliero o universitario, un centro regionale specializzato di riferimento con funzioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione dei malati, di orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative ed informative e, dove ne esistano le condizioni adeguate, di ricerca sulla fibrosi cistica, per le finalità di cui all'articolo 1. Le regioni con popolazione inferiore a un milione e cinquecentomila abitanti, per ragioni di efficienza, qualificazione ed economia di risorse, possono costituire un consorzio con regioni limitrofe per l'istituzione del centro specializzato di riferimento.

3. Le regioni predispongono interventi per l'istituzione del centro di cui al comma 2, con riferimento agli indirizzi del piano sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.

4. Le regioni assicurano al centro di cui al comma 2 strutture, personale e attrezzature adeguati alla consistenza numerica dei pazienti assistiti e della popolazione residente, sulla base di valutazioni epidemiologiche e delle funzioni di cui al medesimo comma 2.

5. Il centro di cui al comma 2 può valersi del supporto assistenziale di servizi ospedalieri o territoriali da esso individuati nell'ambito della regione o delle regioni consorziate; esso coordina le funzioni e le attività dei servizi di supporto inerenti l'assistenza ai malati di fibrosi cistica sulla base di piani e protocolli unitari.

6. Al centro di cui al comma 2 competono anche le funzioni di diagnosi, cura e assistenza nonchè le funzioni previste dall'articolo 5 della legge 16 marzo 1987, n. 115, per i malati di fibrosi cistica e diabete.

7. Le regioni predispongono specifici stanziamenti per promuovere e sostenere le attività di ricerca rivolte alla prevenzione e alla cura della fibrosi cistica, laddove esistano centri o condizioni adeguati per lo svolgimento di tale tipo di ricerca.

8. Le regioni assicurano l'eventuale trapianto di organi ed il servizio di trasporto immediato, anche aereo, per tale trapianto, senza alcun onere per il paziente e per la sua famiglia, indipendentemente dal reddito.

Art. 4.

(Tessera personale)

1. Al cittadino affetto da fibrosi cistica è rilasciata, dal centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La tessera di cui al comma 1 riporta, nella forma più adeguata per una lettura automatizzata, le patologie e le complicanze correlate alla malattia di base; qualora il malato sia affetto da diabete secondario a fibrosi cistica, tale tessera è sostitutiva di quella prevista per i diabetici dall'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

3. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto alle prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. In via transitoria, fino al rilascio della tessera personale di cui al comma 1, la tessera è sostituita da certificazione rilasciata da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5.

(Assistenza ospedaliera e domiciliare)

1. I centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 provvedono alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica sia in regime ospedaliero, sia in regime ambulatoriale e di *day-hospital*, sia a domicilio.

2. Le cure a domicilio sono assicurate in regime di ospedalizzazione domiciliare continuativa, su richiesta del paziente o del suo tutore, con la collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno di personale

medico, infermieristico e riabilitativo, nonchè di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente preparato dai centri di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Al fine di facilitare il trattamento di cura e di riabilitazione è consentita per la terapia della fibrosi cistica la prescrizione multipla di farmaci di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 1° febbraio 1989, n. 37.

Art. 6.

(Educazione sanitaria)

1. Le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria in materia di fibrosi cistica rivolte alla globalità della popolazione, in collaborazione con i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 7.

(Attività sportive)

1. La fibrosi cistica non costituisce motivo ostativo alla concessione dell'idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive.

2. I protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica sono definiti dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8.

(Servizio militare e servizi sostitutivi)

1. I cittadini affetti da fibrosi cistica sono esonerati dal servizio militare e dai servizi sostitutivi di esso.

2. Per l'esenzione di cui al comma 1 fa fede la certificazione di malattia redatta da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, o da una struttura ospedaliera o universitaria coordinata dal centro stesso ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

Art. 9.

(Associazioni di volontariato)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 10.

(Entrata in vigore e copertura finanziaria)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1994 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, è a carico dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I finanziamenti sono ripartiti in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonchè alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art 2:

— Il testo dell'art 5 della legge n 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art 5 *(Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali)* — La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari

Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale

Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni»

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 115/1987 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), è il seguente

«Art 5. — 1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per:

a) l'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo parametri che tengano conto della densità della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza e dell'incidenza della malattia diabetica nell'ambito regionale;

b) l'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad uno per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessità per le regioni a più alta popolazione. La direzione di tali servizi è affidata a pediatri diabetologici;

c) l'istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico

2. Criteri di uniformità, validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono stabiliti ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n 833.

3 I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;

b) prevenzione delle sue complicanze;

c) terapia in situazioni di particolare necessità clinica;

d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove siano assistiti cittadini diabetici;

e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di cittadini diabetici,

f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;

g) collaborazione con le unità sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria riguardanti il diabete.

Nota all'art 4

— Il testo all'art 4 della citata legge n. 115/1987 è il seguente:

«Art 4. — 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica. Il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 3».

Nota all'art 5

— Il testo dell'art 1, comma 9, della legge n. 37/1989 (Contenimento della spesa sanitaria) è il seguente:

«Art 1 *(Misure in materia di assistenza farmaceutica).*

(Omissis).

9 Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta è abrogato nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con decreto del Ministro della sanità, adeguatamente certificate dal medico di famiglia.

(Omissis)».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è il seguente:

«Art. 23 (*Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative*). — 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi».

Nota all'art. 9.

— La legge n. 266/1991 reca: «Legge-quadro sul volontariato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1899):

Presentato dall'on. SARETTA ed altri il 17 novembre 1992.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 3, 23 marzo 1993; 22 giugno 1993; 15 luglio 1993; 10 novembre 1993.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, l'11 novembre 1993.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato in un testo unificato con atto n. 2651 (CELLAI) l'11 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1654):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 23 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 30 novembre 1993; 14 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 15 dicembre 1993.

93G0634

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonchè di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:

a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonchè al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;

b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, nonchè alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;

c) al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonchè al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono.

2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le università.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Oggetto della legge)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito denominate «sostanze lesive», sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 3.

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

CAPO II

CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 4.

(Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico)

1. Il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorità competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.

Art. 5.

(Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede:

a) a redigere rapporti rivolti al Ministro dell'ambiente al fine di integrare o modificare l'elenco delle sostanze lesive in relazione alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria;

b) a promuovere incontri con le rappresentanze delle imprese per la redazione di protocolli d'intesa tra imprese e Governo che accelerino le procedure per la riduzione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive ovvero per la identificazione di nuovi sistemi di raccolta, di riciclaggio e di smaltimento delle medesime;

c) a definire gli indirizzi programmatici per l'utilizzazione annuale del fondo di cui all'articolo 10, comma 5;

d) a definire le norme tecniche e le modalità per la cessazione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive;

e) a definire le norme tecniche e le modalità per la raccolta, il riciclaggio, lo smaltimento e la distruzione delle sostanze lesive;

f) a redigere, su richiesta del Parlamento e del Governo, rapporti nella materia oggetto della presente legge;

g) a segnalare al Governo l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, anche in relazione alle esigenze di sicurezza ambientale e di risparmio energetico, alle sostanze lesive;

h) a definire le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalità di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero;

i) a controllare l'applicazione della presente legge, in particolare per quanto riguarda:

1) i tempi di dismissione delle sostanze lesive;

2) l'utilizzazione dei prodotti sostitutivi consentiti.

2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonchè ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)* ed *h)*.

3. Tutte le imprese che producono o utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le sostanze lesive sono tenute a comunicare all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze lesive utilizzate ovvero i quantitativi prodotti o immessi sul mercato dal 1986, nonchè le informazioni che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ritenga utile acquisire per lo svolgimento delle proprie funzioni.

4. È fatto obbligo a tutte le imprese che utilizzano impianti che comportano nei processi di lavorazione l'uso delle sostanze lesive di inviare un'apposita dichiarazione descrittiva dell'impianto stesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

SMALTIMENTO E RICICLO DELLE SOSTANZE LESIVE

Art. 6.

(Obblighi in materia di recupero e smaltimento)

1. È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente

normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera *h)*, e 2.

2. È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 8, lettera *e)*, del presente articolo.

3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 provvedono alla riconsegna di un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

4. È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purchè presente nel loro assortimento, anche se di marca diversa.

5. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.

6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono prevedere obbligatoriamente:

a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;

b) la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei centri di cui alla lettera *a)*;

c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili nè riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 8;

d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene mediante personale specializzato;

e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;

f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

7. Qualora, anche per limitate aree del territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive sono gestiti dal Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 7. Il Consorzio può essere comunque istituito in alternativa agli accordi di programma previa intesa tra le categorie di cui al comma 5 del presente articolo e il Ministro dell'ambiente.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:

a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;

b) delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;

c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonchè della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonchè sulla base del tessuto socio-economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del

trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;

e) dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale relativo ai beni durevoli contenenti o suscettibili di contenere le sostanze lesive, da versare al momento dell'acquisto;

f) delle modalità di controllo sull'applicazione del deposito cauzionale e della modulistica per l'applicazione delle relative disposizioni;

g) delle modalità per l'ottemperanza all'obbligo per il commerciante di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 ai centri di raccolta autorizzati;

h) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo oppure a favore del Consorzio di cui all'articolo 7;

i) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive.

Art. 7.

(Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera)

1. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, o qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'articolo 6, comma 7, è istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera, al quale è conferita personalità giuridica. Il Consorzio può essere articolato a livello regionale e infraregionale.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti:

a) le imprese che producono le sostanze lesive;

b) le imprese che utilizzano le sostanze lesive per la produzione di beni;

c) le imprese che immettono le sostanze lesive al consumo anche in qualità di importatori;

d) le imprese che recuperano le sostanze lesive.

3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite: nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *a)*, in proporzione alle quantità di sostanze lesive prodotte; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *b)*, in proporzione alle quantità di sostanze lesive lavorate; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *c)*, in proporzione alle quantità di sostanze lesive immesse al consumo; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *d)*, in proporzione alle quantità di sostanze lesive recuperate. Nel caso di imprese che svolgono attività inerenti a più categorie, esse sono considerate nella categoria relativa all'attività prevalente.

4. Il Consorzio non ha fini di lucro.

5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione alle finalità della presente legge ed a norma dello statuto sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

6. Il Consorzio ripartisce annualmente tra le imprese partecipanti i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge, in proporzione ai quantitativi di sostanze lesive trattati o immessi al consumo.

7. Le imprese partecipanti al Consorzio sono tenute a versare al Consorzio medesimo i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma 5, secondo le modalità ed i termini fissati dal decreto di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo prevedendo la possibilità di riconoscere le funzioni di Consorzio obbligatorio a Consorzi già costituiti ed operanti.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese

che hanno immesso al consumo nel territorio nazionale le sostanze lesive sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'ambiente indicando i quantitativi immessi dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato un comitato di sorveglianza sul Consorzio, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il comitato dura in carica tre anni.

11. Il Ministro dell'ambiente indirizza l'attività del Consorzio curando che esso provveda all'attività di informazione, di formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del *know-how* necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate.

12. All'attività del Consorzio si applicano le norme in materia di diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Il Ministro dell'ambiente esercita controlli sulle attività del Consorzio e ne riferisce annualmente al Parlamento.

Art. 8.

(Statuto del Consorzio)

1. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 8, convoca le imprese di cui al comma 2 del presente articolo per la predisposizione dello statuto del Consorzio.

2. Entro i successivi quattro mesi, le imprese che rappresentano, per ciascuna delle quattro categorie di partecipanti al Consorzio, la maggioranza delle quote determinate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, provvedono alla redazione dello statuto del Consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'ambiente. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, adotta lo statuto con proprio decreto.

3. Lo statuto indica la data della prima riunione dell'assemblea del Consorzio.

Art. 9.

(Funzioni del Consorzio)

1. Il Consorzio opera sull'intero territorio nazionale con gli stessi obblighi di cui all'articolo 6, comma 6, lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)*.

CAPO IV

INCENTIVI E TUTELA DELLA SALUTE INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 10.

(Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive)

1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonchè di programmi di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro consorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca.

2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative, nonchè per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento dellà politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato un regolamento che definisce le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 5.

7. Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere università e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il predetto fondo può essere altresì utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11.

(Campagne di informazione e di educazione)

1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè le associazioni dei consumatori, dei produttori e degli utilizzatori delle sostanze lesive maggiormente rappresentative, predispone campagne di informazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza delle proprietà dell'ozonosfera in relazione all'ambiente e alla salute umana;

b) all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive;

c) alla conoscenza e alla promozione delle corrette modalità di smaltimento e di riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive;

d) alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per la salute e per l'ambiente.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e con la Federazione italiana editori giornali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresì campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 12.

(Etichettatura e informazione del consumatore)

1. I prodotti contenenti le sostanze lesive immessi sul mercato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: «Contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico. Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta».

2. La scritta è riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico.

3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identità del produttore o dell'importatore, nonchè alla data di fabbricazione.

4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.

5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.

6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.

7. È fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:

a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;

b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;

c) alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.

Art. 13.

(Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta)

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Tutela giurisdizionale dei diritti)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge può essere fatto valere in giudizio, anche su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni di protezione ambientale, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o commercializzati in violazione delle predette disposizioni e la condanna delle imprese responsabili della immissione in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice.

2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni di cui al comma 1 è disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. È altresì ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per il rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla presente legge.

Art. 15.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della Relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e sulle relative attività di controllo.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per il 1994 e in lire 3.000 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TABELLA A
(articolo 2)

SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO STRATOSFERICO

Gruppo I:

Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi, CFC) quali:

1.1 tricloro-fluoro-metano: $C F Cl_3$ (CFC-11);
1.2 dicloro-difluoro-metano: $C F_2 Cl_2$ (CFC-12);
1.3 cloro-trifluoro-metano: $C F_3 Cl$ (CFC-13);
1.4 pentacloro-fluoro-etano: $C_2 F Cl_5$ (CFC-111);
1.5 tetracloro-difluoro-etano: $C_2 F_2 Cl_4$ (CFC-112);
1.6 tricloro-trifluoro-etano: $C_2 F_3 Cl_3$ (CFC-113);
1.7 tetrafluoro-dicloro-etano: $C_2 F_4 Cl_2$ (CFC-114);
1.8 pentafluoro-cloro-ètano: $C_2 F_5 Cl$ (CFC-115);
1.9 eptacloro-difluoro-propano: $C_3 F_2 Cl_7$ (CFC-211);
1.10 esacloro-difluoro-propano: $C_3 F_2 Cl_6$ (CFC-212);
1.11 pentacloro-trifluoro-propano: $C_3 F_3 Cl_5$ (CFC-213);
1.12 tetracloro-tetrafluoro-propano: $C_3 F_4 Cl_4$ (CFC-214);
1.13 tricloro-pentafluoro-propano: $C_3 F_5 Cl_3$ (CFC-215);
1.14 dicloro-esafluoro-propano: $C_3 F_6 Cl_2$ (CFC-216);
1.15 cloro-eptafluoro-propano: $C_3 F_7 Cl$ (CFC-217).

Gruppo II:

Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons) quali:

2.1 difluoro-cloro-bromo-metano: $C F_2 Br Cl$ (halon-1211);
2.2 trifluoro-bromo-metano: $C F_3 Br$ (halon-1301);
2.3 tetrafluoro-dibromo-etano: $C_2 F_4 Br_2$ (halon-2402).

Gruppo III:

3.1 1,1,1 tricloroetano: $CHCl_2 CH_2 Cl$.

Gruppo IV:

4.1 tetracloruro di carbonio: $C Cl_4$ (CFC-10).

TABELLA B
(articolo 2)

SOSTANZE SOTTOPOSTE AL PARTICOLARE REGIME DI CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE

a) 1. cloruro di metile CH_3 Cl;
2. bromuro di metile CH_3 BR;

b) i seguenti idrocarburi parzialmente alogenati delle serie HCFC e HBFC:

Gruppo I	Sostanza
$CHFCl_2$	(HCFC-21)
CHF_2Cl	(HCFC-22)
CH_2FCl	(HCFC-31)
C_2HFCl_4	(HCFC-121)
$C_2HF_2Cl_3$	(HCFC-122)
$C_2HF_3Cl_2$	(HCFC-123)
C_2HF_4Cl	(HCFC-124)
$C_2H_2FCl_3$	(HCFC-131)
$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)
$C_2H_2F_3Cl$	(HCFC-133)
$C_2H_3FCl_2$	(HCFC-141)
$C_2H_3F_2Cl$	(HCFC-142)
C_2H_4FCl	(HCFC-151)
C_3HFCl_6	(HCFC-221)
$C_3HF_2Cl_5$	(HCFC-222)
$C_3HF_3Cl_4$	(HCFC-223)
$C_3HF_4Cl_3$	(HCFC-224)
$C_3HF_5Cl_2$	(HCFC-225)
C_3HF_6Cl	(HCFC-226)
$C_3H_2FCl_5$	(HCFC-231)
$C_3H_2F_2Cl_4$	(HCFC-232)
$C_3H_2F_3Cl_3$	(HCFC-233)
$C_3H_3F_4Cl_2$	(HCFC-234)
$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)
$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)
$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)
$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)
$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)
$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)
$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)
$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)
$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)
$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)
C_3H_6FCl	(HCFC-271)

Segue: TABELLA B

Gruppo II	Sostanza
$CHFBr_2$	(HBFC-22B1)
CHF_2Br	
CH_2FBr	
C_2HFBr_4	
$C_2HF_2Br_3$	
$C_2HF_3Br_2$	
C_2HF_4Br	
$C_2H_2FBr_3$	
$C_2H_2F_2Br_2$	
$C_2H_2F_3Br$	
$C_2H_3FBr_2$	
$C_2H_3F_2Br$	
C_2H_4FBr	
C_3HFBr_6	
$C_3HF_2Br_5$	
$C_3HF_3Br_4$	
$C_3HF_4Br_3$	
$C_3HF_5Br_2$	
C_3HF_6Br	
$C_3H_2FBr_5$	
$C_3H_2F_2Br_4$	
$C_3H_2F_3Br_3$	
$C_3H_2F_4Br_2$	
$C_3H_2F_5Br$	
$C_3H_3FBr_4$	
$C_3H_3F_2Br_3$	
$C_3H_3F_3Br_2$	
$C_3H_3F_4Br$	
$C_3H_4FBr_3$	
$C_3H_4F_2Br_2$	
$C_3H_4F_3Br$	
$C_3H_5FBr_2$	
$C_3H_5F_2Br$	
C_3H_6FBr	

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

— La legge 4 luglio 1988, n. 277, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonché di due risoluzioni finali adottate in pari data»

— La legge 23 agosto 1988, n. 393, reca: «Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987».

— La raccomandazione 89/349 CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 144/56 del 27 maggio 1989.

— Il regolamento (CEE) n 594 91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67/1 del 14 marzo 1991

— Il regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 594 91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 405/41 del 31 dicembre 1992.

— Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), è il seguente:

«Art 4 *(Attuazione in via regolamentare)*. — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera *c)*.

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni

4 Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6 La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera *b)*, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese e di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa».

Nota agli articoli 3 e 4:

— Per il titolo del citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/91, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art 6:

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 7.

— La legge 7 agosto 1990, n 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 10, comma 1:

— La legge 17 febbraio 1982, n. 46, reca: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale». Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 46/1982, è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indica la proprietà di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è il seguente:

«Art. 13. — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera *c)*, effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

Nota all'art. 14.

— Gli articoli da 61 a 66 del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, approvato con R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sono così formulati:

«Art. 61 [come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480]. — *Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione* può chiedere al presidente del tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri, costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

L'autorità giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequesto alla prestazione di una cauzione.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio».

«Art. 62. — Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione:

a) non sia notificata copia del ricorso, e del decreto che li ordina, a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emenato;

b) non sia instaurato il giudizio di merito;

c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa».

«Art. 63 [come modificato dall'art. 58 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480]. — *Nel corso del giudizio per violazione dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione*, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamenteesecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito.

La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito».

«Art. 64 [come sostituito dall'art 59 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480]. — 1. In deroga a quanto è disposto negli articoli 61 e 62 e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di marchio registrato, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

2. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del marchio in Italia e nel Paese di provenienza degli oggetti».

«Art. 65 [come modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480]. — L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti *sul marchio registrato* sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente».

«Art. 66 [come modificato dall'art. 61 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480]. — La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto *o il materiale inerente alla prestazione del servizio* se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Delle cose costituenti violazione di diritti di marchio non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1094):

Presentato dall'on. STRADA ed altri il 24 giugno 1992.

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 4 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X, XI e XII.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede referente, il 4 marzo 1993; 10, 15, 23 giugno 1993; 7, 15, 22, 29 luglio 1993; 7 settembre 1993.

Assegnato nuovamente all'VIII commissione, in sede legislativa, il 12 novembre 1993.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 novembre 1993, in un testo unificato con atto n. 1095 (RUTELLI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1680):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 1° dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16 dicembre 1993 e approvato il 23 dicembre 1993.

93G0635

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 550.

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria, per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, nonché nel territorio del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria, nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera, nonché nel territorio del comune di Napoli per esigenze di tutela di specifici obiettivi

Art. 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 e posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1994.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 75.000 milioni fino al 30 giugno 1994, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FABBRI, *Ministro della difesa*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0644

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 551.

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Monzambico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450;

Riconosciuta la necessità di assicurare la continuità delle operazioni in Somalia fino al 31 marzo 1994 ed in Mozambico fino al 30 aprile 1994;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico.

Art. 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 3.

1. All'onere, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

Art. 4.

1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonché provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione.

2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*
FABBRI, *Ministro della difesa*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0645

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 552.

Disposizioni urgenti in materia di farmaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire una più agevole applicazione delle nuove norme in materia farmaceutica introdotte dalla legge n. 537 del 1993, collegata alla legge finanziaria 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui al comma 2, alle specialità medicinali per uso umano continuano ad applicarsi i prezzi in vigore al 31 dicembre 1993.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0646

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 553.

Disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso e sostituito dal seguente:

«Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongono a quelle relative del periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.».

Art. 2.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

Art. 3.

1. Le somme dovute a titolo di sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

Art. 4.

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 *(Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie)*. — Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.».

Art. 5.

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-*quater* comma 1, lettera *c)*, primo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1994».

Art. 6.

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.»;

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.»; nello stesso comma il terzo periodo è soppresso;

c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di

cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.»;

e) nel comma 8-*bis* le parole: «nell'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1993 e 1994»;

f) il primo periodo del comma 13-*bis* è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.»;

g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«*8-bis.* Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera *d)* del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».

3. Per l'anno 1994 il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 8.

1. L'articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato.

Art. 9.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.»;

b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.»;

c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2.* In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di versamento dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale»;

e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: «, salvo i casi» fino a: «all'articolo 33, comma 1,»;

f) nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: «nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 37»;

h) nell'articolo 52, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.

Art. 10.

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

1. Il numero 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali, allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa
«22	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	
	1) tassa di rilascio	90.000
	2) tassa annuale	45.000».

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, dopo il numero 24 è inserito il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
«24-*bis*	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4)	150.000	75.000
	Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.».		

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, è differito al 31 gennaio 1994.

Art. 12.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera *a*), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità.»;

b) nell'articolo 17, comma 3, nel terzo periodo, le parole «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «125.000», e sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;

c) nell'articolo 29, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:».

Art. 13.

1. L'esclusiva per l'Ente poste italiane della distribuzione primaria dei valori bollati, stabilita dall'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha effetto dal 1° aprile 1994.

Art. 14.

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese; il versamento è effettuato presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Art. 15.

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.

Art. 16.

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati per l'anno 1994 in lire 52,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge recante «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.».

Art. 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0647

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 554.

Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;»;

b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.»;

c) nell'articolo 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.»;

d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;»;

e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.»;

f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* se sono iscritte nello stato patrimoniale;»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Le plusvalenze delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non concorrono alla formazione del reddito, per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte, se il loro ammontare è attribuito ad una riserva non distribuibile. Tali plusvalenze concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano realizzate o la riserva sia comunque utilizzata.»;

3) nel comma 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, il periodo di possesso si computa dalla loro iscrizione in bilancio come tali; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.»;

g) nell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, le parole «tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

h) nell'articolo 56, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«*3-ter.* Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.»;

i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Variazioni delle rimanenze»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.»;

4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis*, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.»;

l) nell'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.»;

m) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I titoli indicati nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis* dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9.»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Le riduzioni di valore di cui alla lettera *b)* del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che

siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.»;

5) comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.»;

6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: «*5-bis*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53.»;

n) nell'articolo 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Le minusvalenze delle immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato:

a) per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri nonché per le partecipazioni non rappresentate da titoli, applicando i criteri di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 61;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9. Il minor valore attribuito alle immobilizzazioni finanziarie in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che esse non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo d'ammortamento, la parte del costo d'acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Le minusvalenze iscritte negli esercizi successivi sono deducibili applicando i criteri di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 61.»;

o) nell'articolo 67, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.»;

p) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 *(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)*. — *1*. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati o banche centrali estere destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Per gli enti creditizi e finanziari, nell'ammontare dei crediti si comprende anche il maggior valore delle operazioni "fuori bilancio" iscritto nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-*bis*.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.

4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1 sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del

valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'articolo 66.»;

q) nell'articolo 74, il comma 3 è sostituito con il seguente:

«Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.»;

r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.»;

2) nel comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente: «*c-bis)* per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.»;

3) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.»;

s) dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:

«Art. 103-*bis (Enti creditizi e finanziari)*. — *1.* Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera *c)*, 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo indicato nel comma 1. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9.

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in precedenti periodi d'imposta.

3. Nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno adottato criteri di contabilizzazione delle operazioni «pronti contro termine» difformi da quelli previsti negli articoli 56, comma 3-*ter*, e 61, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. Per le operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si tiene conto dell'eventuale riduzione del risultato del conto economico conseguente all'applicazione dei citati criteri

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLO, *Ministro delle finanze*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0648

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 555.

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere obbligazioni, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

2. Dette obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione alle società di cui al comma 1 e verranno da queste utilizzate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0649

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 556.

Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la organizzazione e di assicurare i necessari finanziamenti in relazione alla presidenza italiana del Gruppo dei 7 Paesi più industrializzati, della Iniziativa centro-europea e della CSCE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro-europea, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché non più di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non più di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attività necessarie.

4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non più di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

Art. 2.

1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi di cui all'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per ciascuna presidenza sarà tenuta una gestione e contabilità separata.

3. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

Art. 3.

1. Nel contesto dell'Iniziativa centro-europea e per il potenziamento del baccalaureato internazionale in favore degli studenti provenienti dai Paesi della predetta Iniziativa durante l'anno di presidenza italiana della stessa, è concesso al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico un contributo straordinario di lire 1 miliardo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 3, pari a lire 6.050 milioni per l'anno 1993 e a lire 17.700 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.050 milioni per il 1993, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 17.700 milioni per il 1994, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le somme di cui al presente decreto non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0650

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 557.

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.»;

b) nell'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.»;

d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole «esenti da imposta.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.»;

e) nell'articolo 44, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.»;

f) nell'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis*, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.»;

g) nell'articolo 55, comma 4, le parole «derivanti da precedenti finanziamenti» sono soppresse;

h) nell'articolo 56, comma 3, primo periodo, le parole «alle lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a)*, *b)* e *h)*»;

i) nell'articolo 61, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria.»;

l) nell'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, le parole «o al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «o al 10 per cento»;

m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis*.»;

n) nell'articolo 115, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «persone giuridiche» sono aggiunte le seguenti: «per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14».

2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)* e *n)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *c)*, si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal 1° gennaio 1994.

Art. 2.

Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, secondo comma, dopo le parole «12 giugno 1973, n. 349» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.»;

b) nell'articolo 10, primo comma, i numeri 17) e 26) sono abrogati;

c) nell'articolo 19-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione.»;

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami

dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.»;

d) nell'articolo 74 il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.».

2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può essere esercitata entro il 31 gennaio 1994.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1° gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, si applicano dal 1° gennaio 1994.

Art. 3.

Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, primo comma, le parole «nel corso di un anno solare» sono sostituite con le seguenti: «con riferimento a un anno solare»;

b) nell'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma dopo le parole «nell'ordine della loro numerazione» sono inserite le seguenti: «e con riferimento alla data della loro emissione»;

2) nel secondo comma, dopo le parole «numero progressivo» sono inserite le seguenti: «e la data di emissione»;

c) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole «entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.» sono sostituite dalle seguenti: «, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.»;

d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, primo periodo, le parole «eseguite nel registro stesso durante il mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente» e nello stesso comma, secondo periodo, le parole «eseguite durante il secondo mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite per il secondo mese precedente»;

2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola «registrate» sono aggiunte le seguenti: «per il mese precedente»;

3) nel quarto comma, primo periodo, le parole «al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento»; nel secondo periodo, le parole «per 112 quando l'imposta è del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per 113 quando l'imposta è del tredici per cento»;

e) nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1 e 2), le parole «nell'anno precedente», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente»;

f) nell'articolo 29, primo comma, primo periodo, le parole «nel corso dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente».

2. Nell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole «quindici giorni dal ricevimento,» sono inserite le seguenti: «e con riferimento al relativo mese,»;

b) nel comma 4, dopo le parole «della numerazione» sono aggiunte le seguenti: «e con riferimento alla data della loro emissione».

3. La disposizione del comma 1, lettera *d)*, numero 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 1994.

Art. 4.

Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni

1. Nella tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 24) è sostituito dal seguente: «24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis)* e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

2) il numero 25) è soppresso;

3) il numero 26) è sostituito dal seguente: «26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;»;

4) il numero 39) è sostituito dal seguente: «39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*);»;

b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 114) è sostituito dal seguente: «114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;»;

2) nel numero 127-*quinquies)* le parole «ceduti da imprese costruttrici» sono soppresse;

3) nel numero 127-*undecies)*, dopo le parole «27 agosto 1969,» sono inserite le seguenti: «anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,»;

4) nel numero 127-*terdecies)* le parole «relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-*quinquies)*» sono soppresse;

5) nel numero 127-*quaterdecies)* le parole «relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-*quinquies)*» sono soppresse;

6) nel numero 127-*quinquiesdecies)* è sostituito dal seguente: «127-*quinquiesdecies)* fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;»;

7) dopo il numero 127-*quinquiesdecies)* è aggiunto il seguente numero: «127-*sexiesdecies)* prestazioni di smaltimento, previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto.».

2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-*sexiesdecies)* della tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 13 per cento per:

a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le sommministrazioni di alimenti e bevande;

b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali.

5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura.» sono soppresse.

6. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il dodicesimo periodo è soppresso.

8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera *a)*, e 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera *b)*, ha effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data è soppresso il numero 124) della tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.

Art. 5.

Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri;

c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro.

2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.

3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.

Art. 6.

Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso

1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del predetto articolo 65. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali.

2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 7.

Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituito dal seguente:

«*1.* La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	—
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
2) valori in moneta o verghe (**)	100
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16

	Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio-decreto legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo.	50
2) valori in moneta o verghe (**)	90
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***).	9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo.	12
2) valori in moneta o verghe (**)	40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***).	9 (****)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)*, aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400 000

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.

(****) L'importa dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000".».

Art. 8.

Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari

1. Alla tariffa dell'importa di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella nota all'articolo 2, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente numero:

«Articolo della tariffa	*Note*
2	2-*bis*. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo sesto del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplati o copie, lire 15.000.»;

b) nell'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-*bis* e, nella relativa nota, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti numeri 3-*bis* e 3-*ter*:

«Articolo della tariffa	Imposte dovute lire Fisse	*Note*
2-*bis*. Estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni esemplare:		3-*bis*. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. 3-*ter*. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, indicati nell'articolo 2, nota 2-*bis*, e negli articoli 9, comma 1, lettera *a)*, 13, commi 1 e 2, e 14.»;
a) con periodicità annuale . .	33.000	
b) con periodicità semestrale .	16.500	
c) con periodicità trimestrale.	8.250	
d) con periodicità mensile . .	2.750	

c) il comma 1 dell'articolo 15 è abrogato.

Art. 9.

Istituzione del catasto dei fabbricati

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile viene dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera *a)*, sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

c) il terreno cui il fabbricato è stato dichiarato asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie *A/1* ed *A/8*, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali:

4 Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è stato dichiarato asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera *b)* del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati di cui al comma 8, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10. Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 24 mar-

zo 1993, n. 75, nonché di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 9. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.

Art. 10.

Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali

1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1933, n. 503, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.».

2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

Art. 11.

Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del

pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, le parole da «sentito il parere» fino alle parole «dalla richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole «relative vincite» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.».

Art. 12.

Concorso pronostico Totogol

1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del campionato di calcio di serie *A* per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, è ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555.

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è abrogato.

Art. 13.

Interessi per rapporti di credito e debito di imposta

1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.

2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 14.

Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale

1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 165;

b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Art. 15.

Sistemi retributivi incentivanti la produttività

1. L'amministrazione finanziaria adotta sistemi retributivi incentivanti la produttività e i controlli

2. Tali sistemi retributivi sono previsti per:

a) progetti speciali finalizzati alla repressione dei fenomeni di evasione fiscale, anche sulla base di valutazioni comparate delle informazioni provenienti da altri settori dell'amministrazione dello Stato, dagli enti previdenziali e dall'anagrafe tributaria, con particolare riferimento ai dati relativi alle transazioni economiche;

b) programmi finalizzati all'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi;

c) programmi di intervento per l'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria e di quelli connessi al contenzioso tributario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del segretario generale, sentito il consiglio di amministrazione, è predisposto un programma di attribuzione delle risorse finanziarie e sono definiti i criteri generali per la corresponsione dei compensi, da collegare all'incremento di gettito prefissato ovvero alla realizzazione degli obiettivi dei programmi.

4. Al finanziamento dei progetti e programmi previsti al comma 2, si provvede utilizzando una quota dell'incremento annuale del gettito derivante dalla realizzazione di essi. La quota anzidetta sarà determinata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare nell'ottava o nella settima qualifica funzionale e da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico. I vincitori dei concorsi non possono essere

assunti prima del 1° gennaio 1995, né essere destinati, per almeno sette anni, a sedi diverse da quelle per le quali sono stati banditi i concorsi. All'onere derivante del presente comma, valutato in annue lire 50 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13.

Art. 16.

Riserva all'erario delle entrate

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

At. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0651

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 558:

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il piano di risanamento della RAI - S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari.

2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Convenzione)*. — *1.* Entro il 28 febbraio 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di

automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.

3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

4. Prima che siano resi esecutivi la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla commissione sull'attuazione degli indirizzi.».

Art. 2.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo effettua, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 28 febbraio 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio e in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

Art. 4.

1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, e al ripianamento delle perdite, i crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, sono convertiti in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma.

3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radioteleviso adotta le conseguenti modifiche statutarie.

Art. 5.

1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 6.

1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due interi esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione da essi rivestita è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. Alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Restano a far parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 1995, i cinque membri attualmente in carica.».

Art. 8.

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'I.R.I. o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

Art. 9.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale, con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto nell'orario tra le 8.00 e le ore 21.00 almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La scelta del concessionario avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) precedenti attività di informazione di interesse generale;

b) precedenti esperienze nella trasmissione di programmi dedicati alle sedute parlamentari;

c) investimenti effettuati nel settore.

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 sarà pari a lire 10 miliardi annui.

5. Al complessivo onere, derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad annue lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si applica il disposto dell'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevizione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

TABELLA
(prevista dall'art 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	142.270	8.000	5.310	156.000

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Esclusi tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	33.700	427.000	7.500	72.700
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affittacamere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	26.200	329.000	7.500	72.700
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	22.500	213.000	3.750	36.400

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
	—	—	—	—	—
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	427.000	427.000	960	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	427.000	427.000	720	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	427.000	427.000	480	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	427.000	427.000	240	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	329.000	329.000	120	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) *Con potenza non superiore a 26 CV:*

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	2.700	1.065	32.400

3.2) *Con potenza superiore a 26 CV:*

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	30.000	1.065	59.700

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

93G0652

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Bergamo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 2003/DAL/M/93 del presidente della corte di appello di Brescia in data 21 ottobre 1993 con la quale si comunica che il tribunale di Bergamo non è stato in grado di funzionare nel giorno 4 ottobre 1993 a causa dell'astensione del lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nel giorno 4 ottobre 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: CONSO

93A7329

DECRETO 20 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio appello della cancelleria penale e della corte di assise del tribunale di Padova.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 1858/I in data 25 novembre 1993 del presidente della corte di appello di Venezia, con la quale si comunica che l'ufficio appelli e la cancelleria penale e della corte di assise del tribunale di Padova non sono stati in grado di funzionare dal 22 ottobre al 17 novembre 1993 a causa della esplosione della bomba che ha devastato i detti uffici;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio appello della cancelleria penale e della corte di assise del tribunale di Padova dal 22 ottobre al 17 novembre 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 dicembre 1993

Il Ministro: CONSO

93A7330

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 novembre 1993.

Individuazione dei servizi locali indispensabili dei consorzi fra enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, per definire i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del Tesoro, in data 28 maggio 1993, con il quale sono stati individuati i servizi indispensabili di comuni, province e comunità montane;

Rilevato che appare necessario, ora, stabilire i servizi indispensabili dei consorzi fra enti locali;

Considerato che trattandosi di consorzi fra enti locali appare logico definire servizi indispensabili gli stessi servizi individuati dal citato decreto del 28 maggio 1993;

Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM);

Decreta:

Art. 1

Sono considerati servizi indispensabili dei consorzi, quelli connessi agli organi istituzionali e all'amministrazione generale dei consorzi stessi nonché quelli nelle materie individuate dal decreto del 28 maggio 1993 quali servizi indispensabili per comuni, province e comunità montane.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

93A7309

DECRETO 10 dicembre 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 6 maggio 1993 concernente delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'amministrazione al sottosegretario di Stato on. Saverio D'Aquino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale l'on. Saverio D'Aquino è stato confermato sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto pari numero in data 6 maggio 1993 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Saverio D'Aquino è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, della direzione generale dei servizi civili, dell'ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche e dell'Ispettorato centrale per i servizi archivisti;

Decreta:

A integrazione del proprio decreto pari numero del 6 maggio 1993 al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Saverio D'Aquino viene delegata la trattazione degli affari sottoindicati riferiti al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno di qualifica non dirigenziale:

nomine in prova;

provvedimenti di mobilità;

comandi e collocamenti fuori ruolo;

sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957;

provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;

provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);

sospensioni dalla qualifica;

riammissioni in servizio;

riabilitazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: MANCINO

93A7305

DECRETO 10 dicembre 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 6 maggio 1993 concernente delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'amministrazione al sottosegretario di Stato sen. Costantino Dell'Osso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale il sen. Costantino Dell'Osso è stato nominato sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto pari numero in data 6 maggio 1993 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. Costantino Dell'Osso è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della direzione generale dell'amministrazione civile;

Decreta:

A integrazione del proprio decreto pari numero del 6 maggio 1993 al Sottosegretario di Stato sen. Costantino Dell'Osso viene delegata la trattazione degli affari sottoindicati riferiti al personale dei segretari comunali e provinciali di qualifica non dirigenziale:

nomine in prova;

provvedimenti di mobilità;

comandi e collocamenti fuori ruolo;

sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957;

provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;

provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);

sospensioni dalla qualifica;

riammissioni in servizio;

riabilitazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: MANCINO

93A7306

DECRETO 10 dicembre 1993.

Integrazione ai decreti ministeriali 6 e 20 maggio 1993 concernenti delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'amministrazione al sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale il sen. Antonino Murmura è stato confermato sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto pari numero in data 6 maggio 1993 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. Antonino Murmura è stata delegata la trattazione degli affari di competenza del dipartimento della pubblica sicurezza e della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto pari numero in data 20 maggio 1993;

Decreta:

A integrazione dei propri decreti pari numero del 6 e 20 maggio 1993 al sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura viene delegata la trattazione degli affari sottoindicati riferiti al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di qualifica non dirigenziale:

nomine in prova;

provvedimenti di mobilità;

comandi e collocamenti fuori ruolo;

sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957;

provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;

provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);

sospensioni dalla qualifica;

riammissioni in servizio;

riabilitazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: MANCINO

93A7307

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 dicembre 1993.

Autorizzazione alla società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., in Bienno, per il rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio e n. 89/240/CEE della Commissione relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obbighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 55 concernenti la delega del governo ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio e n. 89/240/CEE della Commissione relative ai carrelli semoventi per movimentazione;

Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1991, n. 304, di attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1988 relative ai carrelli semoventi per movimentazione ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE per le direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata all'istanza con la quale la società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., con sede in Bienno (Brescia), ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva n. 84/528 del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

La società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., con sede in Bienno (Brescia), è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite a richiesta dei costruttori o dei mandatari stabiliti nella Comunità economica europea, qualora questi non ritengono di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità.

Art. 2.

La società C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. procede su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai controlli di conformità dei prodotti alle norme del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304.

Art. 3.

La società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l. comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con periodicità semestrale, tutte le certificazioni emesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

93A7308

DECRETO 28 dicembre 1993.

Determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nell'esercizio 1994 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123, in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la lettera n. 320293 in data 7 dicembre 1993 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1994;

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1992, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1993 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1992 delle imprese di assicurazione si evidenzia che per i rami danni l'incidenza delle spese generali sui premi diretti è stata pari all'8,9 per cento;

Ritenuta l'opportunità di fissare, per l'anno 1994, un'aliquota più contenuta rispetto a quella prevista nei precedenti anni, pari al nove per cento;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1994, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione pari al nove per cento dei predetti premi.

Roma, 28 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A7365

DECRETO 28 dicembre 1993.

Trasferimento del complesso aziendale e del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia dell'Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., in Milano, alla Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., in Milano ed alla Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a., in Roma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la domanda in data 12 luglio 1993, con la quale le predette Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a e rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento, con effetto 1 gennaio 1994, del complesso aziendale assicurativo relativo alla medesima rappresentanza, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla citata Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a.;

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 22 giugno 1993 della Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a., nonché la delibera e la perizia ad esso allegati;

Visto l'atto di conferimento stipulato tra le predette Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a. e rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., in data 22 giugno 1993;

Vista la lettera in data 17 dicembre 1993, n. 301814, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1994, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., in Milano, alla Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a., in Roma.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa a riassicurativa già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A7366

DECRETO 28 dicembre 1993.

Trasferimento del complesso aziendale e del relativo portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Schweiz assicurazione - La Svizzera - Società anonima di assicurazioni generali - Zurigo, in Genova, alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DIINTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla società Schweiz assicurazione - La Svizzera - Società anonima di assicurazioni generali - Zurigo, con sede in Adliswil (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova (di seguito: Schweiz assicurazione);

Vista la domanda in data 22 luglio 1993, con la quale la predetta rappresentanza generale della Schweiz assicurazione ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni (di seguito: Savoia S.p.a.), con sede in Milano, con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista l'istanza in data 22 luglio 1993 con la quale la Savoia S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento alla medesima società dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Schweiz assicurazione, con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la convenzione di cessione del portafoglio assicurativo e di ogni altra attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della Schweiz assicurazione alla Savoia S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Savoia S.p.a.;

Vista la lettera n. 301762 in data 6 dicembre 1993, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha espresso il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra;

Ritenuto che per il predetto trasferimento di portafoglio ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1994, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Schweiz assicurazione - La Svizzera - Società anonima di assicurazioni generali - Zurigo, in Genova, alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della Schweiz assicurazione - La Svizzera - Società anonima di assicurazioni generali - Zurigo, in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A7367

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 dicembre 1993.

Proroga della concessione per l'affidamento in esclusiva alla Iritel S.p.a. dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e approvazione della relativa convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Iritel.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni»;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Vista la concessione rilasciata alla Iritel S.p.a. con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 29 dicembre 1992, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 1993;

Vista la convenzione annessa al suddetto provvedimento di concessione, stipulata in data 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel S.p.a.;

Vista la delibera del CIPE del 2 aprile 1993 recante «Determinazione dei criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni»;

Visto il piano di riassetto del settore delle telecomunicazioni presentato dall'IRI S.p.a. ed approvato dal consiglio di amministrazione dell'IRI in data 30 giugno 1993;

Vista la lettera del 30 luglio 1993 con la quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ha riscontrato detto piano rispondente alle condizioni espresse dalla citata delibera CIPE;

Visto il decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante «Misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni»,nonché la relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La concessione per l'affidamento in esclusiva alla Iritel S.p.a. dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché per l'installazione e per l'esercizio dei relativi impianti, già gestiti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene prorogata per il tempo occorrente all'attuazione del riassetto e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata il 22 dicembre 1993 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel S.p.a., contenente modificazioni e aggiunte alla Convenzione 29 dicembre 1992 richiamata nelle premesse.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993
Registro n. 14 Poste, foglio n. 350

CONVENZIONE

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel S.p.a., con sede in Roma, viale Europa 190, aggiuntiva della convenzione approvata con decreto ministeriale del 29 dicembre 1992.

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel S.p.a., d'ora innanzi indicata brevemente «Convenzione Iritel», approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992;

Considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 3, della «Convenzione Iritel» alla scadenza della concessione della Iritel S.p.a., fissata al 31 dicembre 1993, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società stessa, provvedono agli aggiornamenti e alle revisioni che risultino opportuni in relazione ai residui compiti in capo alla società medesima, anche in funzione del riassetto del settore;

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione «Ministero» in persona del direttore generale dott. Enrico Veschi, all'uopo delegato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel S.p.a., d'ora innanzi indicata nel testo convenzionale con l'abbreviazione «Società», rappresentata dal presidente dott. Duccio Valori in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione del 28 settembre 1993, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

L'art. 2, comma 1, della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

1. La società ha per oggetto l'attuazione dei compiti ad essa affidati dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58. In tale quadro la società provvede all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico già di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché all'installazione ed all'esercizio dei relativi impianti nei limiti di cui al precedente art. 1, anche alla luce delle prescrizioni fissate dalla delibera CIPE del 2 aprile 1993 e dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonché dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993. La Iritel S.p.a. sarà unificata nel previsto gestore unico delle telecomunicazioni entro il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

L'art. 4 della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

1. Il capitale della società all'atto della stipula della presente convenzione è di L. 50.000.000.000 (cinquantamiliardi) interamente versato, diviso in 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000.000 (un milione) cadauna, aventi diritto di voto e la cui totalità è di proprietà diretta dell'IRI S.p.a.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonché dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993, al fine di consentire la partecipazione della società alla creazione del gestore unico, le azioni della società stessa non sono più soggette al vincolo di totale appartenenza diretta all'IRI S.p.a. L'Iri S.p.a. è tenuta a conferire il credito in apporto di capitale al gestore unico direttamente o tramite la finanziaria del settore.

3. Ogni variazione delle disposizioni contenute nel presente articolo dovrà essere concordata con il Ministro del tesoro e col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

L'art. 5, comma 2, della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

2. Al Presidente verranno assegnati i poteri atti ad assicurare il rispetto della presente convenzione e l'attuazione, per le incombenze della società, del riassetto delle telecomunicazioni di cui alla legge n. 58/1992 e richiamati successivi provvedimenti.

Art. 4.

L'art. 6 della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

1. A seguito dell'avvenuto esercizio della facoltà di opzione previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 58/1992, la società, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, può assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti. La società ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso, sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

2. Per quanto riguarda gli aspetti connessi al personale della società si assumono integralmente i previsti seguenti protocolli di intesa:

del 7 novembre 1991 tra IRI e OO.SS;

del 12 novembre 1991 tra il Ministro PP.TT. e le OO.SS.,

di cui agli allegati *F* e *G* della «Convenzione Iritel».

3. La società è obbligata a rendere preventivamente note al Ministero eventuali modifiche da apportare alla propria struttura organizzativa territoriale.

Art. 5.

L'art. 7 della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

1. Eventuali beni non inclusi negli elenchi perfezionati al 31 dicembre 1993, data fissata dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonché dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993, per la valutazione del complesso aziendale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasferito alla società, saranno descritti in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e formeranno oggetto di specifici accordi tra le parti.

2. Sino al perfezionamento della unificazione dell'Iritel S.p.a. nel previsto gestore unico:

la Iritel S.p.a. è tenuta a fornire, a richiesta del Ministero del tesoro, idonee garanzie sui beni trasferiti e a mantenere in essere idonee polizze assicurative così dette «All risks» vincolate a favore del Tesoro e per importi non inferiori a quelli determinati dal Ministero;

permangono i vincoli di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 dell'art. 7 della Convenzione 29 dicembre 1992.

3. In caso di disaccordo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33 della «Convenzione Iritel».

4. Il Ministero, su richiesta della società, può concedere in locazione alla stessa, a condizioni di mercato da concordare, immobili di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Sono a carico della società gli oneri per la gestione e la manutenzione degli immobili stessi. Il Ministero per sue necessità ha la facoltà di circoscrivere la durata della locazione a periodi ristretti compatibili con l'attuazione di alternative da parte della società. Alla società può subentrare nel contratto di locazione la concessionaria unica dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico prevista dal riassetto del settore.

5. Viene confermato alla società, in armonia con le disposizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, lo svolgimento in franchigia delle comunicazioni di servizio connesse all'esercizio dei servizi previsti dalla presente convenzione sulle reti delle attuali concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

Art. 6.

L'art. 8, comma 2, primo capoverso della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

2. Eventuali rapporti non inclusi negli elenchi perfezionati al 31 dicembre 1993, data fissata dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonché dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993, saranno descritti in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e formeranno oggetto di specifici accordi tra le parti.

Art. 7.

L'art. 14, comma 1, della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

1. Il Ministero ha preso atto dei piani di aggiornamento e di adeguamento presentati da Iritel S.p.a. per le scadenze del 28 febbraio e 30 settembre 1993, finalizzati alla miglior allocazione delle risorse nel processo di ottimazione tecnico-economica connesso alla costituzione del gestore unico. Un eventuale aggiornamento-adeguamento di tali piani sarà presentato entro il 31 marzo 1994.

Art. 8.

L'art. 22, comma 3, della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

3. In caso di sospensione o di limitazione superiore ai sei mesi, alla società sarà riconosciuto — proporzionalmente al periodo di sospensione o di limitazione — un utile pari alla media degli avanzi di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel biennio 1991-1992 e degli utili della società nell'esercizio 1993, riferito agli impianti o parti di essi occupati od ai servizi sospesi o limitati.

Art. 9.

Dopo l'art. 24 della «Convenzione Iritel» è aggiunto l'art. 24-*bis* del seguente tenore:

1. La società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengono conto degli sviluppi della tecnica.

2. La società, ai fini dell'iscrizione nella propria contabilità dei singoli cespiti trasferiti dall'ex A.S.S.T. e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, scomporrà, tra i debiti, i crediti, i cespiti e relativi aggregati, il valore attribuito al complesso aziendale dalla commissione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 58/1992.

Art. 10.

Con decorrenza dalla unificazione di Iritel S.p.a. nel gestore unico decadono le obbligazioni di cui al comma 5 dell'art. 25 della convenzione 29 dicembre 1992.

Art. 11.

L'art. 31 della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

1. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1994 ed ha durata per il tempo necessario alla costituzione della concessionaria unica dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, prevista dal riassetto del settore, la quale subentrerà alla società nel rapporto di concessione e nella relativa convenzione.

2. La società è tenuta comunque ad assicurare la continuità dei servizi datile in concessione finché gli stessi non saranno assunti dalla concessionaria unica dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico a seguito dell'intervenuta unificazione delle preesistenti concessionarie, ivi compresa la società stessa.

Art. 12.

L'art. 34 della «Convenzione Iritel» è sostituito come segue:

1. All'atto dell'unificazione di Iritel S.p.a. nel gestore unico delle telecomunicazioni i servizi oggetto della concessione di cui alla presente convenzione saranno trasferiti al medesimo, nell'ambito della concessione complessiva di tutti i servizi incorporati nello stesso.

2. Per quanto riguarda i piani di investimento di cui al precedente art. 14 della «Convenzione Iritel», avuto riguardo alle indicazioni di pianificazione ed alle relative realizzazioni successive a quelle indicate nei commi 1 e 2 dello stesso art. 14, esse saranno elaborate ed attuate dalla concessionaria unica dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, prevista dal riassetto del settore.

Art. 13.

L'art. 35 della «Convenzione Iritel» è modificato come segue:

1) *Immobili trasferiti dalla società in uso al Ministero.*

Fermo restando quanto precisato all'art. 18, ultimo comma, della «Convenzione Iritel», la società si impegna a consentire all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i servizi che restano nella sua competenza, l'utilizzazione di immobili o porzioni di essi, trasferiti alla società, a condizioni da concordare e comunque allineate a quelle di mercato.

2) *Gestione di collegamenti diretti riservati.*

La gestione di collegamenti diretti riservati, per i quali vi siano interessi militari e di sicurezza dello Stato, resta regolamentata dalla procedura prevista dall'art. 64, terzo comma, della vigente convenzione Ministero-SIP.

Art. 14.

1. Tutte le fattispecie relative al periodo di vigenza della convenzione originaria e quelle che dovessero verificarsi in caso di intempestiva attuazione del decreto-legge n. 444/1993, nonché dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993, con riferimento agli adempimenti dal decreto-legge medesimo previsti, continuano ad essere regolate dalla presente Convenzione;

2. L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che approva la convenzione medesima.

Roma, 22 dicembre 1993

p. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Il direttore generale: VESCHI

p. L'IRI S.p.a.
Il direttore generale: MICHELI

p. La società Iritel S.p.a.
Il presidente: VALORI

93A7334

ORDINANZA 22 dicembre 1993.

Determinazione del coefficiente di conversione del diritto speciale di prelievo in lire italiane ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sull'utenza, per il traffico in uscita dall'Italia, degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

ADOTTA

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 2.102,01 (duemilacentodue e un centesimo).

2. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1992, citato nelle premesse.

3. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
VESCHI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993
Registro n. 14 Poste, foglio n. 351

93A7310

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1993.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di stabilire nuove modalità da osservare per la disciplina dei rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino, a seguito della realizzazione del mercato unico comunitario e dell'accordo sull'unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, stipulato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

Visti gli accordi stipulati dai due Stati mediante lo scambio di note diplomatiche, avvenuto in data 10 novembre 1993;

Decreta:

Titolo primo

CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO

Art. 1.

Gli operatori economici italiani i quali cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere, in quadruplice esemplare, la fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, nei termini stabiliti dall'articolo medesimo; tre di tali esemplari devono essere dall'emittente consegnati o spediti all'acquirente, che ne restituisce uno agli effetti di quanto stabilito ai successivi articoli 3, n. 3), e 4 del presente decreto.

Art. 2.

I beni ceduti devono essere trasportati o spediti nel territorio sammarinese dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto ministeriale 24 gennaio 1979, che ha introdotto nel rapporto di scambio commerciale tra i due Paesi l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

Art. 3.

L'operatore economico italiano deve:

1) indicare nella fattura il codice identificativo fiscale dell'acquirente sammarinese;

2) registrare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, la fattura emessa;

3) allegare al documento di accompagnamento dei beni viaggianti l'esemplare della fattura ad esso restituito dall'acquirente, sul quale è stata applicata la marca di cui al successivo art. 6, debitamente perforata con l'indicazione della data, e munito di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la seguente dicitura «Rep. di San Marino - Uff. Tributario».

Art. 4.

In relazione alle cessioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, a condizione che l'operatore italiano:

a) sia in possesso dell'esemplare della fattura indicata all'art. 3, n. 3;

b) ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni;

c) abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, ed a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari.

Art. 5.

L'operatore italiano che non abbia ricevuto, entro quattro mesi dalla cessione dei beni, l'esemplare della fattura con la marca sammarinese, ne deve dare comunicazione all'ufficio tributario di San Marino e, per conoscenza, all'ufficio IVA territorialmente competente.

L'ufficio tributario sammarinese, nei tempi più brevi possibili, effettua i dovuti controlli e ne comunica l'esito sia all'operatore italiano sia all'ufficio IVA territorialmente competente.

Art. 6.

L'ufficio tributario sammarinese sull'esemplare della fattura di cui all'art. 1 appone una marca non avente valore facciale, stampata su carta filigranata, recante le seguenti caratteristiche:

1) nella parte sinistra: la riproduzione della Statua della Libertà;

2) a fianco della predetta riproduzione, dall'alto verso il basso, le seguenti scritte:

Repubblica di San Marino;

«imposta assolta» ovvero «in franchigia»;

il numero progressivo di ciascuna marca;

«originale»;

«imposta sulle importazioni».

Art. 7.

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati sammarinesi, diverse da quelle indicate nei titoli quarto, quinto e sesto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

Titolo secondo

CESSIONI DI BENI VERSO L'ITALIA CON ADDEBITO D'IMPOSTA

Art. 8.

Gli operatori economici sammarinesi i quali cedono beni ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana sono tenuti ad:

a) emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;

b) indicare sulla fattura l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere;

c) presentare al proprio ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in quattro esemplari;

d) consegnare al'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante sull'elenco di presentazione;

e) trasmettere la fattura originale restituita dall'ufficio tributario al cessionario italiano.

Art. 9.

I beni provenienti a qualsiasi titolo dalla Repubblica di San Marino debbono essere trasportati o spediti nel territorio italiano, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titoto I del decreto ministeriale 24 gennaio 1979.

Art. 10.

L'ufficio tributario a cui pervengono i documenti indicati nell'art. 8 deve:

a) perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture;

b) acquisire i dati relativi alle singole fatture, nonché compilare e presentare gli elenchi riepilogativi secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 22 e 24;

c) prendere in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;

d) trasmettere all'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro quindici giorni dal ricevimento:

tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi;

distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari;

assegno circolare pari all'ammontare dell'IVA risultante nella distinta medesima;

e) effettuare entro quindici giorni dalla richiesta versamento integrativo a favore dell'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, dell'imposta pagata, qualora questa risulti inferiore a quella liquidata dal medesimo ufficio IVA;

f) consegna e, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro agli operatori economici sammarinesi.

Art. 11.

L'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro i quindici giorni successivi a quello in cui pervengono ad esso i documenti indicati alla lettera *e)* dell'articolo precedente, deve:

1) liquidare l'imposta dovuta;

2) rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta;

3) annotare gli estremi della bolletta e l'ammontare dell'imposta liquidata sui tre esemplari delle fatture nonché sui corrispondenti elenchi di presentazione,

4) restituire all'ufficio tributario sammarinese l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;

5) trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo;

6) richiedere all'ufficio tributario sammarinese l'integrazione dell'imposta versata qualora questa risulti inferiore a quella liquidata;

7) rimborsare all'ufficio tributario, secondo le modalità che verranno definite, eventuali somme versate in eccedenza rispetto alla liquidazione, nonché l'imposta pagata relativa ad operazioni non andate a buon fine.

Art. 12.

L'operatore economico italiano deve annotare le fatture originali nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa. Non e tenuto a compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Gli enti non commerciali che effettuano acquisti nell'ambito dell'attività istituzionale, effettuano l'annotazione nella corrispondente contabilità.

Titolo terzo

CESSIONI DI BENI VERSO L'ITALIA SENZA ADDEBITO D'IMPOSTA

Art. 13.

Gli operatori economici sammarinesi i quali cedono beni ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana sono tenuti ad:

1) emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;

2) presentare al proprio ufficio tributario le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie;

3) trasmettere un esemplare della fattura restituito dall'ufficio tributario, all'acquirente italiano.

Art. 14.

I beni provenienti a qualsiasi titolo dalla Repubblica di San Marino debbono essere trasportati o spediti nel territorio italiano, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I del decreto ministeriale 24 gennaio 1979.

Art. 15.

L'ufficio tributario appone sulle fatture ricevute il timbro a secco circolare di cui all'art. 3, n. 3 e restituisce due esemplari delle fatture al cedente sammarinese.

Art. 16.

Gli operatori economici italiani:

a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;

b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti;

c) danno comunicazione delle avvenute registrazioni di cui al punto *b)* al proprio ufficio IVA, indicando il numero progressivo annuale di detti registri.

Art. 17.

Gli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, per gli acquisti effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali devono:

a) presentare mensilmente al proprio ufficio IVA il mod. INTRA 12 approvato con decreto ministeriale

16 febbraio 1993, concernente gli acquisti registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, provvedendo al versamento dell'imposta dovuta direttamente all'ufficio;

b) annotare, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le fatture ricevute. Qualora le fatture non vengano ricevute entro il termine previsto dall'art. 41, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazione, le operazioni devono essere regolarizzate ai sensi del medesimo art. 41, quinto comma.

Art. 18.

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nei titoli quarto, quinto e sesto, sono assoggettate all'imposta nel territorio della Repubblica di San Marino.

Titolo quarto

CESSIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

Art. 19.

Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi sono in ogni caso assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.

Per la identificazione dei cennati mezzi di trasporto deve farsi riferimento ai criteri contenuti nell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di applicare la procedura di cui al titolo secondo. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio IVA, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993.

I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4 del citato decreto 19 gennaio 1993, previa presentazione al proprio ufficio IVA del Mod. IVA 38 RIC.

Titolo quinto

CESSIONI IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI

Art. 20.

Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili con trasporto a carico del cedente, di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a L. 54.000.000, ovvero, qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.

L'opzione di cui al comma precedente per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino da parte di operatori nazionali deve essere esercitata secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 41, comma 1, lettera *b)*, quarto periodo, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Per le cessioni di beni effettuate da operatori sammarinesi, da assoggettare all'imposta in Italia, deve essere nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo sesto

CESSIONI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA IN ITALIA

Art. 21.

Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, non soggetti d'imposta, che effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta in Italia quando l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di L. 16.000.000.

Per importi inferiori l'imposta è assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Titolo settimo

ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI E DELLE CESSIONI

Art. 22.

L'ufficio tributario della Repubblica di San Marino in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle

fatture di vendita degli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese:

numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente;

numero, data e imponibile della fattura.

Lo stesso ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.

Art. 23.

L'ufficio tributario della Repubblica di San Marino, entro il termine previsto dal precedente articolo, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani:

numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;

numero, data ed imponibile della fattura di vendita;

numero di partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.

Art. 24.

Le informazioni di cui agli articoli 22 e 23 sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi

Titolo ottavo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Il presente decreto entra il vigore il 1° gennaio 1994.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 dicembre 1972 e successive modificazioni e integrazioni continuano ad applicarsi per le cessioni e gli acquisti posti in essere da operatori economici italiani fino al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7304

DECRETO 28 dicembre 1993.

Approvazione del modello per la comunicazione dei compensi e delle retribuzioni aggiuntive di cui all'art. 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *o)*, n. 1, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, che ha stabilito l'obbligo di effettuare le comunicazioni ivi previste mediante apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso scema di comunicazione che i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono far pervenire entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di corresponsione, agli uffici che effettuano il conguaglio ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

UFFICIO MITTENTE Data. ....

Al ....

OGGETTO *Comunicazione dei compensi e delle retribuzioni aggiuntive*

Ai sensi di quanto disposto dall'art 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, si comunica che al sig.:

cognome ....
nome ....
codice fiscale ....
partita stipendio/pensione n ....
sono stati corrisposti nell'anno .... i seguenti emolumenti

Anno corrente

Importo lordo liquidato .... L. ....
Imponibile Irpef .... » ....
Ritenuta Irpef effettuata (aliq .. %) .... » ....
Importo netto corrisposto .... » ....
Imponibile contributo per il S S.N .... » ....

Anni precedenti

Importo lordo liquidato .... L. ....
Imponibile Irpef .... » ....
Ritenuta Irpef effettuata (aliq. %) .... » ....
Importo netto corrisposto .... » ....
Imponibile contributo per il S S N. .... » ....

Quanto sopra si comunica ai fini del conguaglio della ritenuta relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche previsto dal citato secondo comma dell'art 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

Firma ....

93A7352

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1993.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre gennaio-febbraio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 26 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 30 ottobre 1993, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre novembre-dicembre 1993, nella misura del 10,30%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 10,55%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1994, nelle seguenti misure:

10,25% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

10,45% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7360

DECRETO 28 dicembre 1993.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal decreto 24 giugno 1993, nonché l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993, come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, nei quali è stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti i citati artt. 3 dei summenzionati decreti ministeriali con i quali viene stabilito che al tasso come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai decreti del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,57%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 9,0655%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992 n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23 settembre 1993, è pari al 9,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994 è pari al 10,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7357

DECRETO 28 dicembre 1993.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre gennaio-febbraio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 26 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 30 ottobre 1993, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turustico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1993, è stato determinato nella misura del 10,55 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,05 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1994 è determinato nella misura del 10,45 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7362

DECRETO 28 dicembre 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre gennaio-febbraio 1994, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 9,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 9,90% per il bimestre gennaio-febbraio 1994.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 10,85% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) all'11,35% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) all'11,65% per le operazioni di cui al punto *c)*;

4) all'11,35% per le operazioni di cui al punto *d)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1993.

Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. concernente la determinazione, per l'anno 1993, della misura percentuale dell'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla stessa Monte Titoli S.p.a. per il servizio titoli. (Deliberazione n. 7632).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la lettera del 5 novembre 1993 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 27 ottobre 1993 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di determinare, per l'anno 1993, nella misura del 92% la percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla Società stessa a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto;

Considerato che con la stessa lettera la Monte Titoli S.p.a., ai sensi del punto 9.8.1-*b* del citato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, ha sottoposto detta deliberazione all'approvazione di questa Commissione, d'intesa con la Banca d'Italia;

Viste altresì le ulteriori deliberazioni assunte nella citata riunione del 27 ottobre u.s. concernenti, tra l'altro, lo storno a favore dei depositari di una quota percentuale dei diritti di custodia e amministrazione addebitati agli stessi nel corso dell'esercizio 1993;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1993, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. che ha stabilito, per l'anno 1993, nella misura del 92% l'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte Titoli stessa a carico degli emittenti per il servizio titoli loro fornito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 20 dicembre 1993

Il presidente: BERLANDA

93A7311

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1993.

Approvazione del nuovo testo dell'allegato *A* sub allegato 2 e dell'allegato 3 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. e dell'entità dello storno a favore dei depositari di una quota percentuale dei diritti di custodia e amministrazione addebitati agli stessi nel corso dell'esercizio 1993. (Deliberazione n. 7633).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 6813 del 2 febbraio 1993;

Vista la lettera del 5 novembre 1993, con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 27 ottobre 1993 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato *A* alla «Convenzione tra Monte ed emittente per l'accentramento di titoli nominativi ed al portatore» a sua volta allegato sub 2 al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali ed all'allegato 3 del regolamento stesso;

Considerato che con la stessa lettera la Monte Titoli S.p.a. ha richiesto ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 289/1986, l'approvazione delle modifiche in questione, d'intesa con la Banca d'Italia;

Viste le ulteriori deliberazioni assunte nella citata riunione del 27 ottobre u.s. concernenti, tra l'altro, lo storno a favore dei depositari di una quota percentuale dei diritti di custodia e di amministrazione addebitati agli stessi nel corso dell'esercizio 1993;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1993, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della citata delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvato il nuovo testo dell'allegato *A* sub allegato 2 e dell'allegato 3 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, che costituiscono parte integrante della presente delibera, contenente le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 27 ottobre u.s.

È, altresì, approvato lo storno a favore dei depositari di una quota percentuale dei diritti di custodia e amministrazione addebitati agli stessi nel corso dell'esercizio 1993 nella misura di complessivi 4500 milioni quale determinata dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 27 ottobre u.s.

La presente delibera, con i relativi allegati, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 20 dicembre 1993

Il presidente: BERLANDA

ALLEGATO *A*

MONTE TITOLI - S.p.a.

CONVENZIONE FRA MONTE ED EMITTENTE PER L'ACCENTRAMENTO DI TITOLI NOMINATIVI ED AL PORTATORE (MT 700)

TARIFFE PER IL SERVIZIO TITOLI SVOLTO PER CONTO DI EMITTENTI
(Decorrenza 1° gennaio 1994)

1. Pagamento interessi ed altri frutti su obbligazioni e certificati di deposito.
Commissione: da computarsi sull'importo netto corrisposto per interessi su.

1.1. Obbligazioni emesse da:
— emittenti ordinari .... %
— grandi emittenti .... %
(con prestiti in circolazione per oltre L. 2.000 Mld)
— istituzioni creditizie .... %
— organismi internazionali .... %

1.2. Certificati di deposito .... %

2. Rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni e certificati di deposito.
Commissione: da computarsi sull'importo netto corrisposto per rimborso parziale o totale di capitale su.

2.1. Obbligazioni emesse da:
— emittenti ordinari .... %
— grandi emittenti .... %
(con prestiti in circolazione per oltre lire 2.000 Mld)
— istituzioni creditizie .... %
— organismi internazionali .... %

2.2. Certificati di deposito .... %

3. Deposito per assemblea.
Diritto fisso: da computarsi per ogni certificazione emessa per partecipazione ad assemblea ... L.

4. Pagamento di dividendo.

4.1. *Commissione:* da computarsi sull'importo netto corrisposto per dividendi complessivamente deliberati per un ammontare:
— inferiore o uguale a lire 50 Mld .... %
— superiore a lire 50 Mld e inferiore o uguale a lire 100 Mld .... %
— superiore a lire 100 Mld e inferiore o uguale a lire 200 Mld .... %
— superiore a lire 200 Mld .... %

4.2. *Diritto fisso:* da computarsi per ogni percettore segnalato su richiesta dell'emittente .... L.
Nota: L'importo sopraindicato è applicabile nei casi in cui l'emittente richieda la segnalazione mediante utilizzo di supporto informatico e di corrispondente tabulato, prodotti secondo gli schemi indicati dal Monte con circolari applicative emesse ai sensi del Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali.
Qualora per scelta del depositario, venga prodotto il solo supporto cartaceo, l'importo del diritto viene ridotto a .... L.
Qualora l'emittente richieda anche copia della comunicazione allo S.G.T.A., l'importo del diritto viene elevato a .... L.

5. *Operazioni sul capitale.*

5.1. *Commissione:*

5.1.1. Da computarsi sull'importo versato per la sottoscrizione o per l'acquisto di nuovi titoli offerti in opzione ai possessori dei valori di partenza.
Per operazione che globalmente comporti un esborso:
— inferiore o uguale a lire 100 Mld .... %
— superiore a lire 100 Mld e inferiore o uguale a lire 500 Mld .... %
— superiore a lire 500 Mld e inferiore o uguale a lire 1.000 Mld .... %
— superiore a lire 1.000 Mld .... %

5.1.2. Da computarsi sul valore nominale di nuovi titoli offerti gratuitamente ai possessori dei valori di partenza.
Per operazione che globalmente ammonti, in valore nominale, ad un importo:
— inferiore o uguale a lire 100 Mld .... %
— superiore a lire 100 Mld e inferiore o uguale a lire 500 Mld .... %
— superiore a lire 500 Mld e inferiore o uguale a lire 1.000 Mld .... %
— superiore a lire 1.000 Mld .... %

5.2. *Diritto fisso* da computarsi quale sommatoria di uno o più dei seguenti moduli:

5.2.1. Per ogni operazione facoltativa . . . . L.

5.2.2. Se l'operazione facoltativa concerne contemporaneamente più di una «specie titolo» di partenza L.

5.2.3. Per comunicazione delle generalità anagrafiche del sottoscrittore L

Nota L'importo sopraindicato è applicabile nei casi in cui l'emittente richieda la segnalazione mediante utilizzo di supporto informatico e di corrispondente tabulato, prodotti secondo gli schemi indicati dal Monte con circolari applicative emesse ai sensi del Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali.

Qualora, per scelta del depositario, venga prodotto il solo supporto cartaceo, l'importo del diritto viene ridotto a L

5.2.4 Per ogni «specie titolo» che dia luogo a diritti L

Nota L'utilizzo di diritti provenienti da titoli in emissione contestuale costituisce «specie titolo» aggiuntiva

5.2.5 Per ogni diritto negoziabile nei mercati regolamentati L

5.2.6. Per ogni «specie titolo» ottenibile dall'esercizio del diritto . . . . L.

Nota Nel caso di emissione di titoli «cum» che obbligatoriamente si scindono - immediatamente dopo l'emissione - in valori contraddistinti con diversi codici UIC - il modulo qui indicato viene conteggiato per ciascuno di detti valori rivenienti

5.2.7. Per richiesta di emissione di fissato bollato o altro documento equivalente ed è prevista la comunicazione di cui al punto 5.2.3 L

5.2.8 Qualora sia richiesta l'emissione di fissato bollato ma non sia prevista la comunicazione di cui al punto 5.2.3. . . . . L.

6. Operazioni varie

Diritto fisso: da computarsi per singola operazione e, per quanto riguarda i punti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, con riferimento a ciascuna «specie titolo» riveniente dall'operazione.

6.1. Aumento gratuito (o riduzione) del capitale mediante modificazione del valore nominale (stampigliatura di certificati) . . . . franco

6.2 Cambio di certificati . . . . franco

6.3. Raggruppamento di azioni con cambio di certificati . . . . L.

6.4. Frazionamento di azioni con cambio di certificati L

6.5. Fusione (incorporazione) con cambio di certificati L

6.6 Scissione con cambio di certificati . . . . . . L.

Nota Per ogni specie titolo riveniente dalla scissione, eccedente l'unità, si aggiunge il modulo di cui sub. 5.2.6

6.7 Conversione di azioni:

6.7.1. Obbligatoria L

6.7.2. Facoltativa L

6.8. Conversione di obbligazioni L

Nota Per le operazioni di cui al presente punto 6, che comportino la comunicazione all'emittente delle generalità anagrafiche dei sottoscrittori, si aggiunge il modulo di cui sub 5.2.3 e, quando necessario, il modulo 5.2.7 o 5.2.8.

I diritti fissi di cui ai punti 5 e 6 si intendono applicabili per operazioni definite dal Monte trattabili con procedure standardizzate ed indicate con circolari applicative emesse dal Monte stesso ai sensi del vigente regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali.

Per le operazioni ricomprese tra quelle trattabili con procedure standardizzate ma che comportino l'esercizio del diritto in via continuativa, i diritti fissi si intendono maggiorati del %.

Per le operazioni non ricomprese tra quelle trattabili con procedure standardizzate i diritti fissi si intendono maggiorati del %.

* * *

Qualora un depositario rivesta anche il ruolo di emittente, le tariffe applicate alle operazioni comprese nel Servizio titoli per conto di quest'ultimo vengono modificate come segue.

le commissioni di cui ai punti 1.1 - 2.1 - 4.1 - 5.1 si intendono ridotte del %,

i diritti fissi di cui ai punti 3 - 4.2 - 5.2 - 6 si intendono non applicabili

* * *

Le valute applicate per l'addebito delle commissioni e diritti fissi previsti nel presente tariffario sono indicate nel seguente prospetto.

Valute applicate agli emittenti per gli addebiti dei diritti fissi e delle commissioni:

a) per pagamento interessi od altri frutti su obbligazioni e certificati di deposito

commissioni: data di,

b) per pagamento parziale o totale su obbligazioni e certificati di deposito

commissioni: data di,

c) per depositi per assemblee:

diritti fissi: data di,

d) per pagamento dividendi su azioni nominative

commissioni data di,

diritti fissi: data di,

e) per pagamento dividendi su azioni al portatore

commissioni. data di,

f) per operazioni sul capitale

commissioni. data di,

diritti fissi: data di

ALLEGATO 3

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI IN FORMA ACCENTRATA, SVOLTO DAL MONTE PER CONTO DEI DEPOSITARI

Diritti annui di custodia ed amministrazione.

Titoli azionari.

L 210 + I.V.A per 1 000 000 di giacenza media.

Titoli obbligazionari ed assimilati:

L. 105 + I.V.A. per L 1 000 000 di giacenza media

Importo minimo addebitabile L 10 000 + I.V.A

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore nominale dei titoli in deposito in ciascun conto titoli, le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.

Per i titoli esteri la giacenza media espressa in lire viene calcolata in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno lavorativo del periodo di osservazione, come indicato nelle circolari applicative

Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media (azioni + obbligazioni o assimilati riferiti complessivamente ai due conti titoli — di proprietà e di terzi — che ciascun depositario può aprire) superiore a 2.000 miliardi:

oltre 2.000 e fino a 5.000 miliardi:

aliquota base: 20%;

oltre 5.000 miliardi:

aliquota base: 40%.

Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le quantità (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalità fra il totale delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati riferiti complessivamente ai due conti titoli — di proprietà e di terzi — che ciascun depositario può aprire) da cui è costituito il deposito.

Per quanto riguarda i titoli italiani «pieni di dividendo» ancora in deposito dopo la data della prima elaborazione effettuata dal Monte ai sensi di quanto indicato sub 9) e fino ad avvenuto invio di istruzioni d'incasso o fino a restituzione dei titoli stessi ai depositari, i diritti di custodia vengono maggiorati pro-rata di una percentuale pari al 10%.

Commissioni operative.

Spunta stanza:

per ogni specie titolo che presenta un saldo per il quale il Monte è tenuto ad intervenire presso una stanza (mensile, diritti, giornaliera):

L. 5.000 + I.V.A.

Operazioni di giro operate presso il Monte:

per ogni mod. MT 20 o disposizione a mezzo telex:

L. 2.000 + I.V.A.

Ritiri:

per ogni ritiro operato presso il Monte:

L. 20.000 + I.V.A.;

per certificato ritirato (oltre spese di trasporto, postali, assicurazione, ecc., sostenute):

L. 250 + I.V.A.

Per i titoli azionari sottoscritti direttamente dai depositari presso gli emittenti e da questi inviati al Monte per la consegna ai depositari stessi sulla base di specifiche istruzioni ricevute, le operazioni di ritiro si intendono franco commissioni se richieste al Monte con tale esplicita motivazione, entro un mese dalla data di termine delle operazioni fissata dall'emittente.

Decorrenza.

Le tariffe di cui alla presente tabella sono in vigore dal 1° gennaio 1994.

* * *

I diritti e le commissioni percepite dal Monte a carico degli emittenti vengono retrocessi ai depositari come segue:

a) diritti fissi:

1) nella misura del 100%;

b) commissioni:

1) in via provvisoria: nella misura del 70%;

2) a titolo di conguaglio:

nella misura congrua rispetto ai costi del servizio reso agli emittenti, detti costi valutati estrapolando i dati di consuntivo dei primi nove mesi dell'anno di riferimento;

sulla base di apposita deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del Monte entro il mese di ottobre, la deliberazione di cui sopra deve essere approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia,

3) non si fa luogo ad alcuna retrocessione per le commissioni inerenti:

operazioni di aumento di capitale effettuato a titolo gratuito;

pagamento di interessi e rimborso di capitale su certificati di deposito.

93A7312

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1991 di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 14 aprile 1993, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 29 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 37, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dal seguente:

la facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, in filosofia e in scienze dell'educazione.

L'art. 40, relativo al corso di laurea in pedagogia, è soppresso e sostituito dalla nuova stesura dell'articolo stesso:

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 40. — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi.

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo: «insegnanti di scuola secondaria superiore», «educatori professionali extrascolastici», «esperti nei processi di formazione».

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea.

Diploma di laurea in scienze dell'educazione.

L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti.

Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale e semestrale degli insegnamenti.

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo.

Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole, secondo le modalità stabilite dalla Facoltà, al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale

Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

---

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;

storia della pedagogia;

storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia;

sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree: pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «Insegnamenti di scuola secondaria superiore».

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti dell'area filosofica:

estetica;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

logica;

filosofia della scienza;

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

storia della psicologia;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dei processi culturali;

storia della sociologia;

sociologia;

antropologia culturale;

sociologia dell'educazione.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Lo studente dovrà inoltre partecipare obbligatoriamente ad attività pratiche di tirocinio guidato, per un monte ore annualmente definito dal consiglio di corso di laurea, nelle discipline e secondo criteri annualmente stabiliti dallo stesso consiglio di corso di laurea e approvati dal consiglio di facoltà.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «Educatori professionali extrascolastici»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia generale;

metodologia e didattica;

pedagogia speciale;

tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;

filosofia del linguaggio;

estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia sociale;

neuropsichiatria;

psicopatologia dell'età evolutiva;

igiene mentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia della famiglia;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia;

igiene;

puericultura;

metodi e tecniche delle psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione minorile;

legislazione e organizzazione dei servizi sociali;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria;

istituzioni e politica dei beni culturali;

diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo;

filmologia;

storia del cinema;

storia della musica;

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati. Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Lo studente dovrà inoltre partecipare obbligatoriamente ad attività pratiche di tirocinio guidato, per un monte ore annualmente definito dal consiglio di corso di laurea, nelle discipline e secondo criteri annualmente stabiliti dallo stesso consiglio di corso di laurea e approvati dal consiglio di facoltà.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «Esperti nei processi formativi».

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biblioteconomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo tra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica, scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo tra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Norme transitorie

Gli studenti, già iscritti al corso di laurea in pedagogia, all'atto di entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Gli studenti, che nell'anno scolastico 1990-91 siano già iscritti ad un anno di corso delle scuole secondarie superiori di durata quadriennale, hanno diritto ad iscriversi al corso di laurea in scienze dell'educazione.

Ferrara, 22 ottobre 1993

Il rettore: DALPIAZ

93A7315

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal comitato tecnico ordinatore della facoltà di architettura nella seduta del 5 aprile 1993;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 27 maggio 1993 e 25-27 maggio 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 luglio 1993, concernente talune osservazioni;

Vista la delibera del comitato tecnico ordinatore della facoltà di architettura nell'adunanza tenutasi in data 4 ottobre 1993 che adeguano la proposta di modifica di statuto al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 28 ottobre 1993 e 19-28 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato tèsto unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 1, laddove sono indicate le facoltà costituenti l'Università, viene aggiunta la facoltà di architettura con sede in Ascoli Piceno.

Dopo l'art. 51, relativo al corso di laurea in scienze della produzione animale, vengono inseriti il titolo VI (facoltà di architettura) ed i seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi titoli ed articoli:

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Art. 52. — La facoltà di architettura con sede in Ascoli Piceno, istituita con decreto rettorale 18 novembre 1991, n. 34, conferisce le lauree previste dall'ordinamento didattico nazionale.

Art. 53 *(Corso di laurea in architettura).* — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di laurea in architettura sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta della facoltà motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standards europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, tenendo altresì conto, in applicazione dell'art. 9, comma *a)*, della legge n. 341/1990, di quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 85/384 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990.

Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

Art. 54 *(Durata degli studi).* — La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni, per un monte di 4.500 ore.

Ciascun anno di corso è suddiviso in periodi didattici in modo da comprendere almeno ventotto settimane di attività didattica.

Art. 55 *(Aree disciplinari).* — Gli insegnamenti propri del corso di laurea in architettura si articolano ai fini esclusivi dell'organizzazione didattica nelle seguenti aree disciplinari e nei relativi insegnamenti riportati nell'allegato 1:

Area I: Progettazione architettonica e urbana;

Area II: Discipline storiche per l'architettura;

Area III: Teoria e tecniche per il restauro architettonico;

Area IV: Analisi e progettazione strutturale dell'architettura;

Area V: Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia;

Area VI: Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura;

Area VII: Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica;

Area VIII: Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;

Area IX: Discipline economiche, sociali e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica;

Area X: Discipline matematiche per l'architettura;

Area XI: Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.

Al fine garantire agli studenti le fondamentali conoscenze teoriche e la pratica di attività di sperimentazione applicata, i contributi didattici e formativi di ciascuna delle aree disciplinari dovranno confrontarsi con i contenuti minimi definiti nell'allegato 2.

Art. 56 *(Organizzazione della didattica)*. — L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione puo riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del «saper fare» nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nella facoltà vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto.

Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza, che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova d'esame, ad eccezione del laboratorio finale pre-laurea, come di seguito specificato.

Per assicurare un'idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, di cui al punto 1, comma 2, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi più di cinquanta allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:

laboratorio di progettazione architettonica;
laboratorio di costruzione dell'architettura;
laboratorio di progettazione urbanistica;
laboratorio di restauro dei monumenti;
laboratori di sintesi finale.

Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree che definiscono i laboratori medesimi: alla specifica disciplina sono assegnate centoventi delle centottanta ore complessive, mentre le altre sessanta ore, a fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline, alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale. I laboratori di sintesi finale non prevedono un esame di profitto ma rilasciano una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Al fine di consentire l'articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno sessanta ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati sono corrispondenti a una annualità (centoventi ore);

laboratori (costituiti da centottanta ore di attività didattiche).

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

Su delibera del consiglio di corso di laurea le attività didattiche di cui al comma precedente sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualità.

Art. 57 *(Articolazione degli studi)*. — L'attività didattica è articolata in tre cicli orientati rispettivamente:

I: alla formazione di base (ore 1740);
II: alla formazione scientifico-tecnica e professionale (ore 1860);
III: al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti testimoniati dall'esame di laurea (ore 900).

L'impegno globale in ore è così suddiviso:

I Ciclo (I e II anno, ore 1.740)

A) Laboratori (ore 540):

1) laboratorio di progettazione architettonica 1 caratterizzato dalla disciplina caratteri tipologici e morfologici dell'architettura (area I, gruppo H10A) ore 120 + un modulo di 60 ore dell'area V (gruppo H09C) . . . . ore 180

2) laboratorio di progettazione architettonica 2 caratterizzato dalla disciplina composizione e progettazione urbana (area I, gruppo H10A) ore 120 + un modulo di 60 ore dell'area VIII (gruppo H14B) . . . . » 180

3) laboratorio di costruzione dell'architettura 1 caratterizzato dalla disciplina materiali e progettazione di elementi costruttivi (area V, gruppo H09A) ore 120 + un modulo di 60 ore dell'area I (gruppo H10A) » 180

B) Corsi monodisciplinari o integrati (ore 1.200):

dall'area I:	teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso (gruppo H10C)	ore 60
dall'area II:	corso integrato di storia dell'architettura contemporanea e di storia della città e del territorio (gruppo H12X) ore 120 + storia dell'architettura (gruppo H12X) ore 120	» 240
dall'area IV:	statica (gruppo H07A) . . .	» 120
dall'area V:	cultura tecnologica della progettazione (gruppo H09A)	» 120
dall'area VI:	fisica (gruppo B01B)	» 60
dall'area VIII:	fondamenti di urbanistica (gruppo H14B)	» 120
dall'area X:	istituzioni di matematiche (gruppo A02A) ore 120 + matematica applicata (gruppo A02A) ore 120	» 240
dall'area XI:	fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (gruppo H11X) ore 120 + disegno (gruppo H11X) ore 120	ore 240

Nel I ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che i contributi didattici dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti.

Per il passaggio dal I al II ciclo lo studente deve aver superato le seguenti annualità:

laboratorio di progettazione architettonica 1;
laboratorio di progettazione architettonica 2;
laboratorio di costruzione 1;
corso integrato dell'area II;
fondamenti di urbanistica;
istituzioni di matematiche;
matematica applicata;
fondamenti di geometria descrittiva;
disegno.

Inoltre, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza almeno della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dal manifesto degli studi.

II Ciclo (III e IV anno, ore 1.860)

A) Laboratori (900 ore):

4) laboratorio di progettazione architettonica 3 caratterizzato dalla disciplina progettazione architettonica (area I, gruppo H10A) ore 120 + un modulo di 60 ore dell'area V (gruppo H09B) . . . . ore 180

5) laboratorio di progettazione architettonica 4 caratterizzato dalla disciplina progettazione architettonica (area I, gruppo H10A) ore 120 + un modulo di 60 ore dell'area VII (gruppo H14B) . . . . » 180

6) laboratorio di costruzione dell'architettura 2 caratterizzato dalla disciplina progetto di strutture (area IV, gruppo H07B) ore 120 + un modulo di 60 ore dell'area V (gruppo H09C) » 180

7) laboratorio di progettazione urbanistica caratterizzato dalla disciplina progettazione urbanistica (area VIII, gruppo H14B) ore 120 + un modulo di 60 ore dell'area VII (gruppo H15X) . . . . » 180

8) laboratorio di restauro di monumenti caratterizzato dalla disciplina restauro architettonico (area III, gruppo H13X) ore 120 + un modulo di 60 ore dell'area IV (gruppo H07B) » 180

B) Corsi monodisciplinari o integrati (ore 960):

dall'area I:	teorie della progettazione del paesaggio (gruppo H10B) .	ore 60
dall'area II:	corso integrato di storia dell'architettura (gruppo H12X) ore 60 e di storia del giardino e del paesaggio (gruppo H12X) ore 60. . .	» 120

dall'area III: teorie e storia del restauro (gruppo H13X) . . . . ore 60

dall'area IV: scienza delle costruzioni (gruppo H07A) . . . . » 120

dall'area V: corso integrato di disegno industriale (gruppo H09C) ore 60 e di progettazione ambientale (gruppo H09A) ore 60 . . . . » 120

dall'area VI: fisica tecnica (gruppo I05A) » 120

dall'area VIII: gestione urbana (gruppo H14A) . . . . » 60

dall'area IX: corso integrato di legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia e di diritto urbanistico (gruppo N05X) ore 120 + economia urbana (gruppo PO1J) ore 60 . . . » 180

dall'area XI: corso integrato di cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica (gruppo H11X) ore 60 e di disegno automatico (gruppo H11X) ore 60 . . . . » 120

Per il passaggio dal II al III ciclo lo studente deve aver superato le seguenti annualità del I ciclo.

III Ciclo (V anno, ore 900)

A) Laboratori di sintesi finale.

Nella facoltà di architettura sono istituiti i seguenti laboratori di sintesi finale le cui discipline caratterizzanti sono scelte all'interno delle aree didattico-formative a contenuto progettuale:

laboratorio di architettura del paesaggio;
laboratorio di architettura e progettazione urbana;
laboratorio di architettura dell'oggetto.

B) Corsi monodisciplinari o integrati (720 ore):

dall'area VII: estimo ed esercizio professionale (gruppo H15X). . . ore 120

dalle altre aree: cinque annualità, corrispondenti a moduli didattici composti in relazione ai piani di studio e funzionali ai contenuti dei laboratori di sintesi finale; tali annualità, per un totale di 600 ore, possono essere scelte tra le discipline sotto elencate e da eventuali altre che saranno indicate nel manifesto degli studi:

progettazione architettonica per il recupero urbano (area I, gruppo H10A);

teorie della ricerca architettonica contemporanea (area I, gruppo H10A);

architettura del paesaggio (area I, gruppo H10B);

arte dei giardini (area I, gruppo H10B);

pianificazione dei parchi naturali (area I, gruppo H10B);

allestimento (area I, gruppo H10C);

architettura degli interni (area I, gruppo H10C);

storia della cultura materiale (area II, gruppo M05X);

estetica (area II, gruppo M07D);

scienza e tecnologia dei materiali (area IV, gruppo I14A);

progettazione ambientale (area V, gruppo H09A);

progettazione di sistemi costruttivi (area V, gruppo H09A);

costruzione delle opere di architettura (area V, gruppo H09B);

disegno industriale (area V, gruppo H09C);

materiali e componenti per l'arredo urbano (area V, gruppo H09C);

teorie e storia del disegno industriale (area V, gruppo H09C);

ecologia applicata (area VIII, gruppo E03B);

analisi e valutazione ambientale (area VIII, gruppo H14A);

pianificazione territoriale (area VIII, gruppo H14A);

progettazione del territorio (area VIII, gruppo H14B);

urbanistica (area VIII, gruppo H14B).

Art. 58 *(Ammissione all'esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) avere seguito con esito positivo almeno 32 annualità, secondo le modalità richiamate dal comma 9 dell'art. 4 per un totale di almeno 4.500 ore di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei tre laboratori di sintesi finale.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può avere carattere progettuale o teorico sperimentale.

Art. 59 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea in architettura comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al I anno, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 1, e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente statuto;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene; e fissa di concerto con gli organi di governo dell'Università, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) delibera in merito alle propedeuticità e al numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

g) delibera in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto dell'allegato 2.

ALLEGATO 1

INSEGNAMENTI ATTIVABILI

Area I - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

H10A. - *Composizione architettonica e urbana:*

architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;

architettura e composizione architettonica;

caratteri distributivi degli edifici;

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

composizione architettonica;

composizione e progettazione urbana;

progettazione architettonica;

progettazione architettonica assistita;

progettazione architettonica per il recupero urbano;

teorie della ricerca architettonica contemporanea;

teorie e tecniche della progettazione archiettonica.

H10B. - *Architettura del paesaggio e del territorio:*

architettura dei giardini e dei parchi;

architettura del paesaggio;

architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;

arte dei giardini;

pianificazione dei parchi naturali;

progettazione del paesaggio;

progettazione delle zone a parco nelle aree urbane;

tecnica di progettazione delle aree verdi;

teorie della progettazione del paesaggio.

H10C. - *Architettura degli interni e allestimento:*

allestimento;

architettura degli interni;

arredamento;

decorazione;

progettazione del prodotto d'arredo;

scenografia;

teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso.

Area II - DISCIPLINE STORICHE PER L'ARCHITETTURA

H12X. - *Storia dell'architettura:*

storia del giardino e del paesaggio;

storia dell'architettura;

storia dell'architettura antica;

storia dell'architettura contemporanea;

storia dell'architettura medioevale;

storia dell'architettura moderna;

storia dell'urbanistica;

storia della città e del territorio;

storia della critica e della letteratura architettonica.

L25A. - *Storia dell'arte medievale:*

istituzioni di storia dell'arte.

L25C. - *Storia dell'arte contemporanea:*

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti decorative e industriali.

M05X. - *Discipline demoetnoantropologiche:*

storia della cultura materiale.

M07D. - *Estetica:*

estetica.

M08E. - *Storia della scienza:*

storia della scienza.

Area III - TEORIE E TECNICHE PER IL RESTAURO ARCHITETTONICO

H13X. - *Restauro:*

conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;

consolidamento degli edifici storici;

restauro architettonico;

tecnica del restauro architettonico;

teorie e storia del restauro.

Area IV - ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'ARCHITETTURA

H06X. - *Geotecnica:*

geotecnica.

H07A. - *Scienza delle costruzioni:*

scienza delle costruzioni;

statica;

teoria delle strutture.

H07B. - *Tecnica delle costruzioni:*

calcolo automatico delle strutture;

costruzioni in zona sismica;

progetto di strutture;

strutture speciali;

tecnica delle costruzioni;

teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

I14A. - *Scienza e tecnologia dei materiali:*

scienza e tecnologia dei materiali.

Area V - DISCIPLINE TECNOLOGICHE PER L'ARCHITETTURA E LA PRODUZIONE EDILIZIA

H09A. - *Tecnologia dell'architettura:*

cultura tecnologica della progettazione;

materiali e progettazione di elementi costruttivi;

progettazione ambientale;

progettazione di sistemi costruttivi;

tecnologia dell'architettura;

tecnologie dei sistemi impiantistici;

tecnologie del recupero edilizio;

tecnologie di protezione e ripristino ambientale;

tecnologie per l'igiene edilizia e ambientale.

H09B. - *Tecnologie della produzione edilizia:*

costruzione delle opere di architettura;

normazione e unificazione edilizia;

organizzazione del processo edilizio;

processi e metodi della produzione edilizia;

tecnologie della produzione edilizia.

H09C. - *Disegno industriale:*

disegno industriale;

disegno industriale per la comunicazione visiva;

ergonomia applicata al disegno industriale;

materiali e componenti per il disegno industriale;

materiali e componenti per l'arredo urbano;

morfologia dei componenti;

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

sperimentazione di sistemi e componenti;

teorie e storia del disegno industriale.

Area VI - DISCIPLINE FISICO-TECNICHE ED IMPIANTISTICHE PER L'ARCHITETTURA

B01B. - *Fisica:*

fisica.

I05A. - *Fisica tecnica industriale:*

fisica tecnica.

Area VII - DISCIPLINE ESTIMATIVE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

H15X - *Estimo:*

economia ed estimo civile;

estimo e contabilità dei lavori;

estimo ed esercizio professionale;

valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;

valutazione economica dei progetti.

Area VIII - PROGETTAZIONE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

A04B - *Ricerca operativa:*

metodi e modelli per la pianificazione economica.

E03B - *Ecologia:*

ecologia applicata.

H04X - *Trasporti:*

pianificazione dei trasporti;

trasporti urbani e metropolitani.

H14A - *Tecnica e pianificazione urbanistica:*

analisi e valutazione ambientale;

gestione urbana;

pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

pianificazione territoriale;

tecnica urbanistica.

H14B - *Urbanistica:*

analisi della città e del territorio;

fondamenti di urbanistica;

progettazione del territorio;

progettazione urbanistica;

recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale;

teorie dell'urbanistica;

urbanistica.

Area IX - DISCIPLINE ECONOMICHE, SOCIALI E GIURIDICHE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

M06A - *Geografia:*

geografia urbana e regionale.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia.

N05X - *Diritto amministrativo:*

diritto urbanistico;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

P01J - *Economia regionale:*

economia urbana;

pianificazione economica territoriale.

Q05A - *Sociologia generale:*

teoria e metodi della pianificazione sociale.

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi:*

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Area X - DISCIPLINE MATEMATICHE PER L'ARCHITETTURA

A01C - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica;

istituzioni di matematiche;

matematica applicata.

A02B - *Probabilità e statistica matematica:*

calcolo delle probabilità e statistica matematica.

A03X - *Fisica matematica:*

meccanica razionale.

K05B - *Informatica:*

informatica applicata.

Area XI - RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE

H05X - *Topografia e cartografia:*

fotogrammetria;

topografia.

H11X - *Disegno:*

cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica;

disegno;

disegno automatico;

disegno dell'architettura;

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

grafica;

percezione e comunicazione visiva;

rilievo dell'architettura;

tecniche della rappresentazione.

ALLEGATO 2

Alla luce degli orientamenti culturali attuali e senza pregiudizio per la dinamica di sviluppo delle discipline afferenti alle aree, si esprime la seguente formulazione dei contenuti disciplinari ritenuti necessari a comporre l'insieme del quadro formativo.

Area I - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

Settori scientifico-disciplinari: H10A; H10B; H10C.

L'area raccoglie le discipline che contribuiscono alla definizione del progetto architettonico e urbano: qui la cultura progettuale riflette su se stessa, sui suoi strumenti e metodi, sulla sua tradizione disciplinare, sulla sua dimensione conoscitiva sia generale che tematico-specifica, sulla propria applicazione allo spazio fisico e sulla propria capacità di trasformarlo. L'offerta didattica dei suoi settori scientifico-disciplinari è relativa a:

composizione architettonica e urbana (H10A) : qui sono raccolte le discipline del progetto architettonico propriamente detto, il cui campo di indagine e applicazione si estende dal dettaglio alla dimensione urbana. Esse si articolano, in base alla loro natura, in:

discipline compositive, attente cioè alla logica (tettonica, distributiva, formale) con cui l'organismo architettonico si definisce nei suoi elementi e parti componenti, e si relaziona con altri organismi architettonici all'interno del contesto di appartenenza;

discipline progettuali, attente cioè alla risoluzione di specifiche tematiche progettuali, ovvero alla progettazione di edifici specialistici che richiedono particolari approfondimenti e rapporti integrati con altre discipline;

discipline analitico-strumentali, attente cioè allo studio dei caratteri distributivi, tipologici e morfologico-stilistici dell'architettura e della città;

discipline metodologico-teoriche, attente cioè allo studio delle teorie progettuali e alle principali tendenze teorico-operative della progettazione contemporanea;

architettura del paesaggio e del territorio (H10B): raccoglie quelle discipline caratterizzate sia in senso fondativo che applicato, dall'interesse intorno all'estetica

del territorio e dell'ambiente costruito, e dal ruolo che l'architettura deve svolgere nel risanamento del degrado territoriale e ambientale, superando i metodi meramente tecnistici ed economicistici dell'impatto ambientale e della pura dimensione tecnica dell'ingegneria;

architettura degli interni e allestimento (H10C): raccoglie quelle discipline che pur appartenendo al ceppo centrale della tradizione dell'architettura (e avendo in comune con essa molti aspetti metodologici), hanno tuttavia raggiunto e consolidato un'autonomia particolare per metodo e strumenti, e fanno riferimento a specialistici aspetti dell'attività professionale dell'architetto. Tali discipline, tutte con forte contenuto teorico, sono eminentemente sperimentali e applicative.

I ciclo: 300 ore.

E' caratterizzato dalle materie progettuali che evolvono dagli elementi e fondamenti alla prima sintesi architettonica rappresentata dalla «composizione».

Contestualmente vengono affrontati i principi generali che presiedono alla corretta distribuzione degli ambienti costitutivi l'organismo architettonico, nonché i materiali che concorrono alla determinazione della forma urbana.

Lo strumento dell'apprendimento è dato dal progetto.

Alla fine del I ciclo lo studente deve:

avere appreso e sviluppato il senso e la capacità di misurare lo spazio architettonico e di conformarlo, nonché i principi logici della composizione architettonica in ordine al corretto rapporto tra forma, struttura e distribuzione;

avere appreso la capacità di distinguere gli spazi architettonici in base alla loro natura, e possedere pertanto i concetti basilari di tipo, modello, archetipo, sapendone cogliere le motivazioni storiche e le condizioni in cui si determinarono;

saper leggere semplici opere di architettura, senza distinzione di periodi storici di appartenenza, analizzandole in ordine a quei principi;

possedere la nozione di «luogo», e avere la capacità di relazionare le architetture al contesto di appartenenza;

possedere la nozione di «insieme» architettonico e quella conseguente di spazio di relazione fra organismi architettonici (strade, piazze);

essere in grado di correlare l'idea progettuale alla rappresentazione dell'idea medesima, e cioè comprendere il nesso di necessità che si stabilisce fra disegno (modo della rappresentazione) e progetto; e quindi fra progetto e realizzazione dello stesso;

essere in grado di controllare le fasi fondamentali del processo progettuale, dalla ideazione fino alla forma conclusa, ivi compresa la considerazione delle scale di dettaglio.

E pertanto lo studente deve saper eseguire:

il progetto di un organismo architettonico non complesso, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto alle tecniche e ai materiali adottati, e al programma funzionale;

il progetto di un «insieme» architettonico non complesso, controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al contesto di appartenenza.

II ciclo: 300 ore.

Le discipline che la definiscono presiedono alla prima sintesi applicata a una realtà complessa attraverso le discipline progettuali tematico-specifiche: qui l'esercizio della «progettazione architettonica» si integra con l'approfondimento del dettaglio; mentre la progettazione urbana apre alla comprensione delle relazioni complesse fra l'organismo architettonico (gli organismi architettonici) e la città.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

avere appreso la capacità di impostare criticamente un progetto di architettura (sia che si tratti di interventi *ex novo*, che di interventi sul già costruito) con sufficienti gradi di specializzazione, sapendo stabilire le corrette relazioni fra concezione formale e i requisiti tecnico-costruttivi e impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito;

avere appreso la capacità di intervenire nello spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra il nuovo intervento e il contesto di appartenenza;

avere appreso la capacità di mettere in relazione gli oggetti con lo spazio architettonico, al fine di una progettazione che soddisfi le esigenze abitative dei futuri utenti;

conoscere i lineamenti portanti della ricerca contemporanea in architettura.

E pertanto lo studente deve sapere:

eseguire lo sviluppo esecutivo di un progetto di architettura complesso alle diverse scale di approfondimento, da quelle generali a quelle di dettaglio, sapendone controllare tutte le implicazioni in ordine a problemi di concezione strutturale ed impiantistica;

eseguire un progetto di intervento urbano, sia che si tratti di una nuova espansione che di tessuti preesistenti.

Area II - DISCIPLINE STORICHE PER L'ARCHITETTURA

Settori scientifico-disciplinari: H12X; M05X; M07D.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

la conoscenza dei momenti e degli episodi fondamentali dello sviluppo storico dell'architettura riferito all'attività sia edilizia che urbanistica, anche nei suoi fondamenti teorici e nei suoi strumenti operativi, nelle diverse aree culturali;

il possesso degli strumenti metodologici necessari alla comprensione storico-critica e alla individuazione e valutazione delle specifiche qualità dell'architettura, intesa nel senso più ampio del termine, nelle sue diverse espressioni e manifestazioni attraverso i tempi;

il possesso degli strumenti disciplinari specifici della ricerca, dei metodi e delle tecniche di studio relativi alle indagini ed all'esame analitico e critico dell'opera architettonica — in rapporto alle cause, ai programmi e all'uso, nelle sue modalità tecniche e linguistiche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati — esaminata nell'ambito del suo contesto ed anche ai fini di ogni possibile intervento operativo sull'edilizia preesistente e sull'ambiente.

Pertanto le discipline si articolano e specificano in:

corsi istituzionali relativi alla: storia dell'architettura (per periodi, aree culturali e geografiche); storia delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente (storia dell'urbanistica, storia della città e del territorio, storia del giardino e del paesaggio); storia del pensiero e delle teorie sull'architettura (storia della trattatistica, letteratura e critica dell'architettura);

corsi monografici e di approfondimento relativi: ai processi progettuali e realizzativi sotto aspetti particolari e paralleli; e ad argomenti storici riguardanti temi o problemi specifici (ad es. storia della rappresentazione dello spazio architettonico e dell'iconografia d'architettura, storia del cantiere e delle tecniche edilizie, storia e metodi d'analisi delle architetture, storia dell'arredamento e del disegno industriale, ecc.).

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare:

la conoscenza della storia dell'architettura, nell'accezione più ampia del termine, nei momenti ed episodi fondamentali della sua intera vicenda e nel quadro della storia politica, economica, sociale e culturale del suo specifico contesto, dagli inizi all'età contemporanea;

l'acquisizione degli strumenti critici e di analisi indispensabili alla lettura di un'opera architettonica, di un insieme ambientale, di una realtà urbana e territoriale.

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo, e secondo i diversi gradi di approfondimento connessi al proprio piano di studi, lo studente deve dimostrare: la capacità di condurre una ricerca scientifica di carattere storico-critico; la conoscenza approfondita della storia dell'architettura nel suo intero sviluppo, e in particolare la conoscenza specialistica dei problemi relativi all'area temporale e geografica oggetto dell'indagine di cui al comma precedente.

Area III - TEORIA E TECNICHE PER IL RESTAURO ARCHITETTONICO

Settori scientifico-disciplinari: H13X.

Le discipline dell'area sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

fornire i principi-guida che regolano le operazioni conservative dell'intera serie dei beni architettonici diffusi dal singolo oggetto o monumento, al centro storico, al territorio;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'azione di tutela e conservazione viste anche attraverso il loro sviluppo storico;

affrontare gli aspetti legislativi, economici e di gestione, comprendenti anche i problemi d'inventario e di catalogo, le Carte e le Convenzioni internazionali;

addestrare alle tecniche di indagine storico-archivistica ed alle metodiche analitiche con l'intento di raggiungere la più esauriente comprensione dell'oggetto di studio, nella sua consistenza figurale e materiale;

praticare i metodi dell'analisi diretta e indiretta, soprattutto di tipo non distruttivo, nonché le conseguenti tecniche di rappresentazione (grafica, fotografica e su memoria elettronica) dei fenomeni di degrado, dei metodi e dei materiali costruttivi tradizionali, della complessità cronologica del costruito, ecc.;

formare, attraverso questa propedeutica, la capacità di operare, attraverso il progetto di restauro, con piena competenza storico-tecnica e col massimo di attenzione conservativa.

II ciclo: 180 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve conoscere:

la storia della cultura del restauro (dal pensiero alle relative applicazioni nel tempo);
gli attuali fondamenti tecnici della conservazione;
i materiali e le tecnologie costruttive storiche;
le metodiche analitiche dell'architettura;
le metodologie d'intervento conservativo sui materiali e sulle strutture;
le metodologie di intervento urbanistico nei centri storici;
le metodologie di intervento a tutela del paesaggio, ivi compresi i parchi e i giardini storici;
la normativa nazionale e internazionale;

e deve:
sapere eseguire schede di catalogazione dei beni culturali architettonici e ambientali;
utilizzare metodiche analitiche, per l'esame dei materiali o del loro degrado per la migliore comprensione della morfologia del fabbricato, per le indagini cronologiche e diagnostiche, ecc.;
saper redigere un progetto di conservazione dalla scala del singolo edificio a quella urbana e territoriale e definire il relativo programma di tutela e salvaguardia.

Area IV - ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'ARCHITETTURA

Settori scientifico-disciplinari: H07A; H07B; I14A.

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei metodi di indagine e di preparazione del progetto di costruzione, sia con riferimento ai problemi della concezione strutturale, sia con riguardo alla valutazione della sicurezza e alla riabilitazione strutturale delle costruzioni esistenti. Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalla meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture quale si è venuta formando in stretto intreccio con la trattatistica architettonica e con le tecniche costruttive, fino ai suoi esiti più recenti relativi all'ingegneria delle costruzioni. L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti:

la meccanica dei solidi e dei materiali, presentata nel suo assetto attuale, ma anche nel suo sviluppo storico e nelle sue relazioni con l'evoluzione della ricerca teorica e sperimentale sul comportamento elastico, anelastico e a rottura dei materiali da costruzione;

la meccanica delle strutture (travi, travature, lastre, piastre, membrane, gusci, tensostrutture, ecc.) affrontata nei problemi più rilevanti per la progettazione strutturale;

le tecniche della costruzione in muratura, in legno, in metallo, in calcestruzzo armato e precompresso, nonché in materiali innovativi;

i temi e i problemi della concezione strutturale connessi alla progettazione architettonica, alla tecnologia e alla produzione edilizia;

la storia delle scienze e delle tecniche costruttive, per una corretta ed adeguata comprensione degli aspetti strutturali dell'architettura storica e per la definizione di congruenti tecniche di analisi e di intervento conservativo.

I ciclo: 180 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della statica e della resistenza dei materiali mediante lo studio dei principi fisico-matematici e dei metodi di calcolo relativi, mediante loro significative applicazioni a strutture di interesse architettonico, ed infine attraverso un accurato esame del loro sviluppo nella storia della meccanica strutturale e delle tecniche costruttive.

II ciclo: 240 ore.

Secondo i diversi livelli di approfondimento connessi al percorso di studi prescelto, lo studente deve dimostrare di aver appreso e praticato le teorie e i metodi per il calcolo, la verifica e la diagnostica strutturale delle costruzioni sì da orientarsi con sicurezza nel campo della progettazione delle strutture, sia tradizionali, sia innovative, e sì da possedere gli strumenti necessari all'analisi del degrado e della fatiscenza statica delle costruzioni antiche, e alla definizione delle tecniche di riabilitazione più appropriate.

Area V - DISCIPLINE TECNOLOGICHE PER L'ARCHITETTURA E LA PRODUZIONE EDILIZIA

Settori scientifico-disciplinari ed insegnamenti:

H09A; H09B; H09C.

L'area raccoglie quelle discipline che delineano, nel loro insieme, la cultura tecnologica della progettazione del design e forniscono i principi teorici e le pratiche operative per conoscere, analizzare e controllare i processi di formazione, trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi ambientali ed edilizi sino a comprendere gli oggetti d'uso, le infrastrutture e le reti tecnologiche a scala territoriale, nonché per intervenire nel progetto allo scopo di governare la dialettica tra «fini» e «mezzi», tra la qualità funzionale e costruttiva degli interventi ed il massimo di coerenza espressiva, in funzione di una corretta utilizzazione delle risorse materiali ed energetiche e delle tecniche al fine di realizzare condizioni ottimali per il soddisfacimento delle esigenze umane. Approfondendo anche il ruolo dell'innovazione tecnologica nei processi di riorganizzazione e razionalizzazione nella produzione e nel funzionamento delle imprese, al fine di migliorare la sicurezza e le qualità prestazionali dei prodotti.

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti di studio:

i processi produttivi dalla programmazione alla gestione;

i materiali, nelle loro caratteristiche fisiche, morfologiche e prestazionali;

i procedimenti costruttivi e le relative tecniche;

l'evoluzione delle tecniche, tanto dal punto di vista storico che delle proiezioni tendenziali;

i processi produttivi e di definizione del prodotto industriale;

i processi di diagnosi, progetto ed esecuzione per l'intervento sull'esistente;

i procedimenti di analisi e progettazione dei sistemi ambientali;

le tecnologie di progetto estese anche alle applicazioni sperimentali.

I ciclo: 240 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza di metodi e strumenti necessari alla comprensione dei processi produttivi attraverso l'individuazione degli elementi logici e fisici, distinti e organizzati, che ne costituiscono la finalizzazione, la formazione, l'evoluzione storica, la complessità, e ne favoriscono la fattibilità studiando e ripercorrendo nel design e nel progetto di architettura le relazioni fra materiali, tecniche e procedimenti di produzione in fabbrica, in officina, in cantiere, di volta in volta a disposizione dell'architetto.

A tal fine lo studente:

deve conoscere le caratteristiche tecniche dei materiali e degli elementi e dei sistemi costruttivi e la loro evoluzione;

deve conoscere le regole dell'arte e le norme per una corretta pratica del costruire e del fabbricare;

deve riconoscere i rapporti di coerenza e chiarezza fra uso dei materiali e logica di lavorazione degli stessi, fra logica del disegno dei singoli pezzi e loro prestazioni, fra logica degli spazi progettati e logica delle funzioni;

deve avere la capacità di controllo del ruolo che svolgono i materiali, gli elementi e i procedimenti costruttivi nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nella gestione di un manufatto edilizio.

Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali, procedimenti operativi ed esiti funzionali, figurativi e di consistenza ambientale.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri della produzione con una sistematica attenzione ai procedimenti di realizzazione e gestione; e deve dimostrare capacità di connettere questo insieme di informazioni alle caratteristiche qualitative dei prodotti, alle esigenze dell'utenza, alle procedure ed alle norme che stabiliscono i rapporti tra gli operatori del processo, ed infine alle tecniche ed alle modalità di gestione delle fasi attuative.

A tal fine lo studente:

deve essere capace di determinare soluzioni tecnicamente appropriate in rapporto all'architettura dell'ambiente, dell'organismo edilizio e dell'oggetto in relazione ai loro connotati figurativi e alle proprietà dei sistemi usati e dei materiali impiegati;

deve essere in grado di individuare e analizzare lo *status* degli elementi che costituiscono il costruito esistente, e la logica che lo sottende;

deve, infine, conoscere e saper utilizzare le metodologie e i principi teorici attraverso cui si determinano e si organizzano fino alla definizione esecutiva le tecniche costruttive e quelle impiantistiche e strutturali nei progetti di formazione e di trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi costruttivi, dei manufatti edilizi e dei sistemi ambientali determinando le condizioni che ne rendono la scelta e l'impiego appropriati alle esigenze funzionali richieste e alle disponibilità di risorse, adeguati alle condizioni di contesto e congruenti con le finalità estetiche del progetto.

Area VI - DISCIPLINE FISICO-TECNICHE E IMPIANTISTICHE PER L'ARCHITETTURA

Settori scientifico-disciplinari:

B01B; I05A.

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza:

dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli interamente confortevoli in relazione alla destinazione d'uso ed ai fattori climatici;

dei metodi di indagine e delle tecnologie per la pianificazione territoriale in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia;

dei principi fisici e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici.

Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalle tematiche proprie della fisica tecnica: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica e l'illuminazione. Su tale matrice culturale si innestano le successive conoscenze e metodologie che, in quell'ambito, sono vaste e complesse: dall'analisi e modellazione dei sistemi ambientali interni ed esterni all'ambiente costruito, allo studio del comportamento fisico degli involucri edilizi ed all'esame critico delle tecnologie per il benessere: dalle valutazioni d'impatto ambientale dei sistemi energetici ed infrastrutturali nel territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale delle reti impiantistiche; dallo studio dei problemi di illuminazione naturale ed artificiale a quello dei problemi acustici. L'offerta didattica è così articolata:

un modulo didattico a carattere fondativo, finalizzato al riconoscimento dei fenomeni fisici, alla formulazione delle leggi fisiche che li descrivono, alla definizione dei modelli matematici che li rappresentano, alla lettura delle problematiche applicative in termini di schemi fisicamente coerenti;

moduli didattici a carattere formativo nell'ambito dei quali vengono acquisiti strumenti, metodologie, dati di riferimento utili per intervenire con specifica competenza nella progettazione anche infrastrutturale a varie scale, da quella edilizia a quella territoriale (laddove si devono trattare problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, di illuminazione naturale ed artificiale, di acustica conoscendo le più correnti tecniche di misura delle grandezze fisiche interessate);

moduli didattici a carattere informativo nell'ambito dei quali l'architetto acquisisca linguaggi e dati di riferimento utili per colloquiare con gli specialisti che intervengono al suo fianco nelle varie possibili sedi progettuali, e che siano altresì finalizzati affinché possa intervenire su sistemi edilizi e territoriali di maggiore complessità tecnologica.

I ciclo: 60 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della fisica mediante lo studio dei fenomeni e delle leggi fisiche, la definizione dei modelli matematici rappresentativi e l'esame di significative applicazioni a carattere elementare, nonché di esercitazioni numeriche.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere:

acquisito le competenze teoriche ed operative necessarie per intervenire criticamente, sia per quanto

attiene alle scelte di carattere generale che alle procedure estimative analitiche, nelle differenti fasi del processo progettuale, sia tradizionale che innovativo, nell'ambito delle seguenti aree tematiche: problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, interno ed esterno, anche su scala territoriale, illuminazione naturale ed artificiale, acustica;

sviluppato la capacità di correlare le scelte progettuali impiantistiche a quelle architettoniche, mettendo a fuoco le mutue interrelazioni, al fine di attivare un processo iterativo di controllo, che conduca ad una ottimizzazione complessiva.

Area VII - DISCIPLINE ESTIMATIVE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

Settori scientifico-disciplinare:

H15X.

L'area raccoglie le discipline che consentano all'architetto in formazione l'acquisizione di conoscenze e tecniche capaci di qualificare i metodi di progettazione architettonica ed urbanistica, attraverso la valutazione critica delle risorse e delle possibili alternative progettuali ai problemi di natura pratica e simbolica che sono alla base del progetto medesimo.

II ciclo: 120 ore.

Attraverso i contributi delle discipline estimative lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative a:

gli strumenti metodologici adeguati alla comprensione delle dinamiche urbane e regionali e dei processi di sviluppo anche in relazione alle problematiche dell'ambiente;

i rapporti economici fondamentali che regolano i comportamenti dei diversi soggetti operanti sul territorio e che ne orientano le modalità di scámbio all'interno dei sistemi economici ed alle diverse forme di mercato, la teoria e la metodologia estimativa, in relazione alla sua genesi micro e macroeconomica;

i caratteri strutturali del mercato edilizio e fondiario, le finalità ed i metodi di stima dei valori immobiliari;

la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione che caratterizzano il settore delle costruzioni e quelli fornitori dei cantieri, anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento all'impiego delle specifiche modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione;

i procedimenti di stima dei valori dei vari fattori della produzione edilizia ed insediativa, anche allo scopo di elaborare giudizi di convenienza all'investimento;

le forme di organizzazione dei processi di intervento sullo spazio fisico, le collocazioni che in essi assume l'esercizio delle competenze del pianificatore e del progettista, considerati anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza;

gli strumenti disciplinari, dei metodi e delle tecniche relative alle valutazioni economiche e multicriteri delle risorse che compongono l'ambiente naturale e costruito, caratterizzate dalla esistenza o meno di un mercato;

i principi teorici, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione dei piani e dei progetti di trasformazione-conservazione-valorizzazione dell'ambiente naturale e costruito.

Al termine della sua esperienza formativa, lo studente deve inoltre dimostrare di saper utilizzare le procedure e le tecniche di valutazione proprie dell'estimo per l'architettura e urbanistica, nella redazione di progetti e piani di trasformazione e conservazione dell'ambiente naturale e costruito. In particolare deve sapere:

applicare i metodi di stima di un immobile;

utilizzare i principali metodi di valutazione dei piani urbanistici e dei programmi di intervento (l'analisi multicriteri e multiobiettivi, analisi costi e benefici, VIA etc.);

applicare i metodi di valutazione ad un progetto di costruzione, trasformazione e conservazione di un'opera edilizia, in particolare operando la stima dei costi e la valutazione degli aspetti qualitativi.

Area VIII - PROGETTAZIONE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Settori scientifico-disciplinari:

E03B; H14A; H14B.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

alla conoscenza dei principi guida che regolano le principali forme di intervento e controllo delle trasformazioni territoriali;

alle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a scegliere fra diverse forme di intervento;

alla progettazione delle trasformazioni fisiche delle strutture urbane con riferimento ad accertate esigenze o programmi di trasformazioni funzionali.

A tal fine obiettivo didattico primario è l'acquisizione:

dei principali strumenti di conoscenza e interpretazione dei diversi contesti entro i quali viene progettato l'intervento — con particolare attenzione al contesto fisico, socio-economico e istituzionale — e dei vari attori coinvolti dall'intervento, nonché dei loro ruoli interessi;

delle tecniche di analisi e di valutazione dei caratteri, degli effetti e delle implicazioni delle diverse forme d'intervento e delle trasformazioni progettate;

delle metodologie della progettazione e della pianificazione urbana e territoriale.

I ciclo: 180 ore.

Al termine del I ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere ed interpretare i caratteri e le problematiche degli interventi di trasformazione urbana e territoriale e delle loro connessioni con i fenomeni socio-economici, di saper descrivere ed analizzare i diversi contesti di intervento nella loro evoluzione storica, di conoscere e saper decrivere e valutare le differenti tecniche di progettazione e pianificazione urbana e territoriale anche in relazione agli strumenti di intervento (quadro normativo e istituzionale).

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito, la capacità di progettare specifici interventi di trasformazione urbana e territoriale, di saperne valutare gli effetti e i problemi di attuazione.

Area IX - DISCIPLINE ECONOMICHE, SOCIALI E GIURIDICHE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

Settori scientifico-disciplinari:

N05X; P01J.

L'area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi e dei più rilevanti soggetti che, dal punto di vista economico, giuridico-istituzionale e sociale fanno parte del contesto in cui si svolge l'attività di progettazione architettonica ed urbanistica.

II ciclo: 180 ore.

Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica; i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici e il ruolo dello Stato nell'economia; la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici; lo sviluppo economico regionale;

le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale; il ruolo delle diverse forme di Stato e di governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e al sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale.

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio; la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani (pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

Area X - DICIPLINE MATEMATICHE PER L'ARCHITETTURA

Settori scientifico-disciplinari:

A02A.

L'area comprende insegnamenti che si caratterizzano essenzialmente quali fondamento nella formazione sia tecnico-scientifica sia culturale dello studente.

Tali insegnamenti consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e progettazione strutturale, i problemi della fisica tecnica ed impiantistica per l'architettura nonché utili agli aspetti economico-estimativi ed alle valutazioni quantitative per l'architettura e l'urbanistica. Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre problemi strutturali architettonici e fenomeni territoriali in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer.

Forniscono, altresì, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonché l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.

Nei suddetti ambiti è articolata l'offerta didattica dell'area.

Nell'ambito degli stessi settori scientifico-disciplinari l'area è aperta, poi, ad offerte didattiche funzionali a specifici percorsi di studio prescelti secondo i diversi livelli di approfondimento.

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare di aver acquisito e di saper utilizzare i concetti di base, gli strumenti ed i metodi matematici operativi dell'analisi matematica (calcolo differenziale e calcolo integrale), della geometria (del piano e dello spazio) e dell'algebra lineare (vettori, matrici, sistemi lineari) significativi per le applicazioni negli studi architettonici e territoriali; di essere in grado di costruire semplici modelli matematici (connessi anche ad equazioni differenziali elementari) e di tradurre in algoritmi i problemi delle applicazioni che interessano; di aver acquisito l'uso di metodi di approssimazione numerica nonché quegli elementi di probabilità e quei principi di elaborazione statistica di dati sperimentali necessari.

II ciclo.

Lo studente avrà la possibilità di impadronirsi ed operare con strumenti matematici più avanzati, rispetto a quelli acquisiti durante il I ciclo, nell'ambito di specifiche tematiche strutturali-progettuali, tematiche della pianificazione territoriale, delle tecnologie, in settori dell'analisi e gestione del costruito, dell'economia ed estimo.

In tali direzioni l'area presenta offerte didattiche di contenuto matematico specifiche a seconda di percorsi di studio prescelti dallo studente. Esse si riferiscono a temi quali modelli matematici, ottimizzazione, teoria dei grafi, calcolo numerico, modelli stocastici, elementi di informatica, ricerca operativa, sistemi dinamici, ecc.

Area XI - RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE

Settori scientifico-disciplinari:

H11X.

Le discipline dell'area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla rappresentazione dello spazio architettonico anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico;

esercitare tutte le tecniche grafiche, al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicandoli all'analisi dei valori dell'architettura, sia al rilievo, sia al progetto;

praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonché le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;

formare la capacità di controllare il modello mentale dello spazio che è la premessa di ogni attività progettuale.

I ciclo: 240 ore.

Alla fine del I ciclo lo studente deve conoscere:

i fondamenti proiettivi della scienza della rappresentazione;

la teoria e le applicazioni dei metodi di rappresentazione e, precisamente: la doppia proiezione ortogonale, l'assonometria, la proiezione centrale o prospettiva, la proiezione quotata, la teoria delle ombre e del chiaroscuro;

la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;

l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;

la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;

i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;

e deve sapere:

eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali ed internazionali;

eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;

effettuare rilievi a vista e con misure dirette di organismi semplici;

restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);

rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;

condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;

rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio;

disegnare forme e proporzioni dal vero.

II ciclo: 120 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

A) Conoscere:

i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative al rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;

i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;

i fondamenti teorici del disegno automatico.

B) Conoscere gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno tra i seguenti settori dell'area della rappresentazione:

il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD); il disegno di rilievo assistito dal calcolatore (la stereorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete); la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di banche dati territoriali); la percezione e la comunicazione visiva; la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale; la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione.

C) Sapere:

eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;

eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;

eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici;

applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfruttandone ogni possibile sinergia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 29 ottobre 1993

Il rettore: GIANNELLA

93A7313

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1993;

Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di architettura in data 28 giugno 1993, dal senato accademico in data 2 luglio 1993 e dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 109 al 121 relativi alla facoltà di architettura sono soppressi e sostituiti come segue con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 109 *(La facoltà di architettura)*. — La facoltà di architettura promuove e sviluppa la didattica, gli studi e le ricerche sull'architettura con finalità volte alla conoscenza, alla progettazione, alla costruzione e alla gestione dell'ambiente storico, antropizzato e naturale. Ai sensi della tabella XXX, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993, la facoltà di architettura si articola nei seguenti corsi di laurea:

a) corso di laurea in architettura;
b) corso di laurea in disegno industriale.

Il presente statuto concerne soltanto il corso di laurea in architettura.

Art. 110 *(Il corso di laurea in architettura)*. — Nella facoltà di architettura è attivato per legge il corso di laurea in architettura, alla fine del quale la facoltà rilascia il titolo di dottore in architettura.

Art. 111 *(Accesso al corso di laurea in architettura)*. — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di laurea in architettura viene stabilito annualmente dal senato accademico su proposta della facoltà, motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standard europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, tenendo altresì conto, in applicazione dell'art. 9, comma *a)*, della legge n. 341/1990, di quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 85/384 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990.

Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri e le modalità di valutazione per l'ammissione dei candidati.

Art. 112 *(Durata degli studi)*. — La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni, per un monte di 4500 ore, articolate in tre cicli, per un totale di 32 annualità.

Ciascun anno di corso è suddiviso in periodi didattivi in modo da comprendere almeno 28 settimane di attività didattica.

Le modalità di organizzazione dell'attività didattica e la sua distribuzione nel corso dell'anno saranno oggetto specifico di una delibera annuale del consiglio di facoltà.

Art. 113 *(Aree disciplinari e ripartizione del monte ore-base)*. — Gli insegnamenti propri del corso di laurea in architettura si articolano ai fini esclusivi dell'organizzazione didattica nelle seguenti aree disciplinari, cui debbono essere attribuite obbligatoriamente 3240 ore così suddivise:

Area	Titolazione aree disciplinari	Ripartizione del monte ore nei cicli didattici			Totale ore
		I	II	III	
I	Progettazione architettonica e urbana	300	300	—	600
II	Discipline storiche per l'architettura	240	120	—	360
III	Teoria e tecniche per il restauro architettonico	—	180	—	180
IV	Analisi e progettazione strutturale dell'architettura	120	240	—	360
V	Discipline tecnologiche per l'architettura	240	120	—	360
VI	Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura	60	120	—	180
VII	Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica	—	120	—	120
VIII	Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale	120	180	—	300
IX	Discipline sociali, economiche e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica	60	120	—	180
X	Scienze matematiche per l'architettura	240	—	—	240
XI	Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente costruito	240	120	—	360
	TOTALE ORE	1620	1620	—	3240

Al fine di completare le 4500 ore previste per l'intero corso degli studi, le rimanenti 1260 ore sono così destinate:

I ciclo: 180 ore ai tre laboratori previsti, in ragione di 60 ore per laboratorio, con le modalità definite all'art. 115;

II ciclo: 300 ore ai cinque laboratori previsti, in ragione di 60 ore per laboratorio, con le modalità definite all'art. 115;

III ciclo: 180 ore al laboratorio di sintesi finale,

mentre le altre 600 ore sono da destinarsi a corsi monodisciplinari o integrati da collocarsi al II e III ciclo.

Art. 114 — *(Definizione delle aree disciplinari e discipline inserite nel corso di laurea in architettura).* — I contributi didattici e formativi di ciascuna delle aree disciplinari rispondono ai contenuti definiti in tabella XXX, e si esprimono come segue:

Area I - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA ore 600.

Settori scientifico-disciplinari:

H10A + H10B + H10C.

L'area raccoglie le discipline che contribuiscono alla definizione del progetto architettonico e urbano: qui la cultura progettuale riflette su se stessa, sui suoi strumenti e metodi, sulla sua tradizione disciplinare, sulla sua dimensione conoscitiva sia generale che tematico-specifica, sulla propria applicazione allo spazio fisico e sulla propria capacità di trasformarlo. L'offerta didattica dei suoi settori scientifico-disciplinari è relativa a:

composizione architettonica e urbana (H10A): qui sono raccolte le discipline del progetto architettonico propriamente detto, il cui campo di indagine e applicazione si estende dal dettaglio alla dimensione urbana. Esse si articolano, in base alla loro natura, in discipline compositive, attente cioè alla logica (tettonica, distributiva, formale) con cui l'organismo architettonico si definisce nei suoi elementi e parti componenti, e si relaziona con altri organismi architettonici all'interno del contesto di appartenenza; discipline progettuali, attente cioè alla risoluzione di specifiche tematiche progettuali, ovvero alla progettazione di edifici specialistici che richiedono particolari approfondimenti e rapporti integrati con altre discipline; discipline analitico-strumentali, attente cioè allo studio dei caratteri distributivi, tipologici e morfologico-stilistici dell'architettura e della città; in discipline metodologico-teoriche, attente cioè allo studio delle teorie progettuali e alle principali tendenze teorico-operative della progettazione contemporanea;

architettura del paesaggio e del territorio (H10B): raccoglie quelle discipline caratterizzate sia in senso fondativo che applicato, dall'interesse intorno all'estetica del territorio e dell'ambiente costruito, e dal ruolo che l'architettura deve svolgere nel risanamento del degrado territoriale e ambientale, superando i metodi meramente tecnicistici ed economistici dell'impatto ambientale e della pura dimensione tecnica dell'ingegneria:

architettura degli interni e allestimento (H10C): raccoglie quelle discipline che pur appartenendo al ceppo centrale della tradizione dell'architettura (e avendo in comune con essa molti aspetti metodologici), hanno tuttavia raggiunto e consolidato un'autonomia particolare per metodo e strumenti, e fanno riferimento a specialistici aspetti dell'attività professionale dell'architetto. Tali discipline, tutte con forte contenuto teorico, sono eminentemente sperimentali e applicative.

I ciclo: 300 ore.

È caratterizzato dalle materie progettuali che evolvono dagli elementi e fondamenti alla prima sintesi architettonica rappresentata dalla «composizione».

Contestualmente vengono affrontati i principi generali che presiedono alla corretta distribuzione degli ambienti costitutivi l'organismo architettonico, nonché i materiali che concorrono alla determinazione della forma urbana.

Lo strumento dell'apprendimento è dato dal progetto.

Alla fine del I ciclo lo studente deve:

avere appreso e sviluppato il senso e la capacità di misurare lo spazio architettonico e di conformarlo, nonché i principi logici della composizione architettonica in ordine al corretto rapporto fra forma, struttura e distribuzione;

avere appreso la capacità di distinguere gli spazi architettonici in base alla loro natura, e possedere pertanto i concetti basilari di tipo, modello, archetipo, sapendone cogliere le motivazioni storiche e le condizioni in cui si determinarono;

saper leggere semplici opere di architettura, senza distinzione di periodi storici di appartenenza, analizzandole in ordine a quei principi;

possedere la nozione di «luogo», e avere la capacità di relazionare le architetture al contesto di appartenenza;

possedere la nozione di «insieme» architettonico e quella conseguente di spazio di relazione fra organismi architettonici (strade, piazze);

essere in grado di correlare l'idea progettuale alla rappresentazione dell'idea medesima, e cioè comprendere il nesso di necessità che si stabilisce fra disegno (modo della rappresentazione) e progetto; e quindi fra progetto e realizzazione dello stesso;

essere in grado di controllare le fasi fondamentali del processo progettuale, dalla ideazione fino alla forma conclusa, ivi compresa la considerazione delle scale di dettaglio.

E pertanto lo studente deve saper eseguire:

il progetto di un organismo architettonico non complesso, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto alle tecniche ed ai materiali adottati, e al programma funzionale;

il progetto di un «insieme» architettonico non complesso, controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al contesto di appartenenza.

Insegnamenti consigliati:

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;
caratteri distributivi degli edifici;
composizione architettonica;
teorie della ricerca architettonica contemporanea.

II ciclo: 300 ore.

Le discipline che la definiscono presiedono alla prima sintesi applicata a una realtà complessa attraverso le discipline progettuali tematico-specifiche: qui l'esercizio della «progettazione architettonica» si integra con l'approfondimento del dettaglio; mentre la progettazione urbana apre alla comprensione delle relazioni complesse fra l'organismo architettonico (gli organismi architettonici) e la città.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

avere appreso la capacità di impostare criticamente un progetto di architettura (sia che si tratti di interventi ex novo, che di interventi sul già costruito) con sufficienti gradi di specializzazione, sapendo stabilire le corrette relazioni fra concezione formale e i requisiti tecnico-costruttivi ed impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito;

avere appreso la capacità di intervenire nello spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra il nuovo intervento ed il contesto di appartenenza;

avere appreso la capacità di mettere in relazione gli oggetti con lo spazio architettonico, al fine di una progettazione che soddisfi le esigenze abitative dei futuri utenti;

conoscere i lineamenti portanti della ricerca contemporanea in architettura.

E pertanto lo studente deve sapere:

eseguire lo sviluppo esecutivo di un progetto di architettura complesso alle diverse scale di approfondimento, da quelle generali a quelle di dettaglio sapendone controllare tutte le implicazioni in ordine a problemi di concezione strutturale ed impiantistica;

eseguire un progetto di intervento urbano, sia che si tratti di una nuova espansione che di tessuti preesistenti.

Insegnamenti consigliati:

architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;
composizione e progettazione urbana;
progettazione architettonica;
teorie e tecniche della progettazione architettonica.

Area II - DISCIPLINE STORICHE PER L'ARCHITETTURA: ore 360.

Settori scientifico-disciplinari:

H12X + L03B + L03C + L03D + L25A + L25B + L25C + M05X + M07D + M08E + M10A.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

la conoscenza dei momenti e degli episodi fondamentali dello sviluppo storico dell'architettura riferito all'attività sia edilizia che urbanistica, anche nei suoi fondamenti teorici e nei suoi strumenti operativi, nelle diverse aree culturali;

il possesso degli strumenti metodologici necessari alla comprensione storico-critica e alla individuazione e valutazione delle specifiche qualità dell'architettura, intesa nel senso più ampio del termine, nelle sue diverse espressioni e manifestazioni attraverso i tempi;

il possesso degli strumenti disciplinari specifici della ricerca, dei metodi e alle tecniche di studio relativi alle indagini ed all'esame analitico e critico dell'opera architettonica — in rapporto alle cause, ai programmi e all'uso, nelle sue modalità e tecniche linguistiche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati — esaminata nell'anbito del suo contesto ed anche ai fini di ogni possibile intervento operativo sull'edilizia preesistente e sull'ambiente.

Pertanto le discipline si articolano e specificano in:

corsi istituzionali relativi alla: storia dell'architettura (per periodi, aree culturali e geografiche); storia delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente (storia dell'urbanistica, storia della città e del territorio, storia del giardino e del paesaggio); storia del pensiero e delle teorie sull'architettura (storia della trattatistica, letteratura e critica dell'architettura);

corsi monografici e di approfondimento relativi: ai processi progettuali e realizzativi sotto aspetti particolari e paralleli e ad argomenti storici riguardanti temi o problemi specifici (ad es. storia della rappresentazione dello spazio architettonico e dell'iconografia d'architettura, storia del cantiere e delle tecniche edilizie, storia e metodi d'analisi delle architetture, storia dell'arredamento e del disegno industriale, ecc.).

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare:

la conoscenza della storia dell'architettura, nell'accezione piu ampia del termine, nei momenti ed episodi fondamentali della sua intera vicenda e nel quadro della storia politica, economica, sociale e culturale del suo specifico contesto, dagli inizi all'età contemporanea;

l'acquisizione degli strumenti critici e di analisi indispensabili alla lettura di un'opera architettonica, di un insieme ambientale, di una realtà urbana e territoriale.

Insegnamenti consigliati:

storia dell'architettura antica;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'architettura medioevale;
storia dell'architettura moderna.

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo, e secondo i diversi gradi di approfondimento connessi al proprio piano di studi, lo studente deve dimostrare:

la capacità di condurre una ricerca scientifica di carattere storico-critico;

la conoscenza approfondita della storia dell'architettura nel suo intero sviluppo, e in particolare la conoscenza specialistica dei problemi relativi all'area temporale e geografica oggetto dell'indagine di cui al comma precedente.

Insegnamenti consigliati:

storia e metodi di analisi dell'architettura;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'urbanistica;
storia della critica e della letteratura architettonica.

Area III - TEORIA E TECNICHE PER IL RESTAURO ARCHITETTONICO: ore 180.

Settori scientifico-disciplinari:

H13X + L04X + D03B + I14A.

Le discipline dell'area sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

fornire i principi-guida che regolano le operazioni conservative dell'intera serie dei beni architettonici diffusi dal singolo oggetto o monumento, al centro storico, al territorio;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'azione di tutela e conservazione viste anche attraverso il loro sviluppo storico;

affrontare gli aspetti legislativi, economici e di gestione, comprendenti anche i problemi di inventario e di catalogo, le Carte e le Convenzioni internazionali,

addestrare alle tecniche di indagine storico-archivistica ed alle metodiche analitiche con l'intento di raggiungere la più esauriente comprensione dell'oggetto di studio, nella sua consistenza figurale e materiale;

praticare i metodi dell'analisi diretta e indiretta, soprattutto di tipo non distruttivo, nonché le conseguenti tecniche di rappresentazione (grafica, fotografica e su memoria elettronica) dei fenomeni di degrado, dei metodi e dei materiali costruttivi tradizionali, della complessità cronologica del costruito, ecc.;

formare, attraverso questa propedeutica, la capacità di operare, attraverso il progetto di restauro, con piena competenza storico-tecnica e col massimo di attenzione conservativa.

II ciclo: 180 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve conoscere:

la storia della cultura del restauro (dal pensiero alle relative applicazioni nel tempo);
gli attuali fondamenti tecnici della conservazione;
i materiali e le tecnologie costruttive storiche;
le metodiche analitiche dell'architettura;
le metodologie di intervento conservativo sui materiali e sulle strutture;
le metodologie di intervento urbanistico nei centri storici;

le metodologie di intervento a tutela del paesaggio, ivi compresi i parchi e i giardini storici;

la normativa nazionale e internazionale;

e deve:

saper eseguire schede di catalogazione dei beni culturali architettonici e ambientali;

utilizzare metodiche analitiche, per l'esame dei materiali e del loro degrado per la migliore comprensione della morfologia del fabbricato, per le indagini cronologiche e diagnostiche, ecc.;

saper redigere un progetto di conservazione dalla scala del singolo edificio a quella urbana e territoriale e definire il relativo programma di tutela e salvaguardia.

Insegnamenti consigliati:

conservazione dei materiali nell'edilizia storica;
consolidamento degli edifici storici;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teorie e storia del restauro.

Area IV - ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'ARCHITETTURA· ore 360.

Settori scientifico-disciplinari:

H06X + H07A + H07B.

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione, sia con riferimento ai problemi della concezione strutturale, sia con riguardo alla valutazione della sicurezza e alla riabilitazione strutturale delle costruzioni esistenti. Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalla meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture quale si è venuta formando in stretto intreccio con la trattatistica architettonica e con le tecniche costruttive, sino ai suoi esiti più recenti relativi all'ingegneria delle costruzioni.

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti:

la meccanica dei solidi e dei materiali, presentata nel suo assetto attuale, ma anche nel suo sviluppo storico e nelle sue relazioni con l'evoluzione della ricerca teorica e sperimentale sul comportamento elastico, anelastico e a rottura dei materiali da costruzione;

la meccanica delle strutture (travi, travature, lastre, piastre, membrane, gusci, tensostrutture, ecc.) affrontata nei problemi più rilevanti per la progettazione strutturale;

le tecniche della costruzione in muratura, in legno, in metallo, in calcestruzzo armato e precompresso, nonché in materiali innovativi;

i temi e i problemi della concezione strutturale connessi alla progettazione architettonica, alla tecnologia e alla produzione edilizia;

la storia delle scienze e delle tecniche costruttive, per una corretta ed adeguata comprensione degli aspetti strutturali dell'architettura storica e per la definizione di congruenti tecniche di analisi e di intervento conservativo.

I ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della statica e della resistenza dei materiali mediante lo studio dei principi fisico-matematici e dei metodi di calcolo relativi, mediante loro significative applicazioni a strutture di interesse architettonico, ed infine attraverso un accurato esame del loro sviluppo nella storia della meccanica strutturale e delle tecniche costruttive.

Insegnamenti consigliati:

Statica.

II ciclo: 240 ore.

Secondo i diversi livelli di approfondimento connessi al percorso di studi prescelto, lo studente deve dimostrare di aver appreso e praticato le teorie e i metodi per il calcolo, la verifica e la diagnostica strutturale delle costruzioni si da orientarsi con sicurezza nel campo della progettazione delle strutture, sia tradizionali, sia innovative, e si da possedere gli strumenti necessari all'analisi del degrado e della fatiscenza statica delle costruzioni antiche, e alla definizione delle tecniche di riabilitazione più appropriate.

Insegnamenti consigliati:

progetto di strutture;

scienza delle costruzioni;

tecnica delle costruzioni;

riabilitazione strutturale;

teorie e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

Area V - DISCIPLINE TECNOLOGICHE PER L'ARCHITETTURA E LA PRODUZIONE EDILIZIA ore 360.

Settori scientifico-disciplinari:

C06X + F22A + H09A + H09B + H09C.

L'area raccoglie quelle discipline che delineano, nel loro insieme, la cultura tecnologica della progettazione e forniscono i principi teorici e le pratiche operative per conoscere, comprendere e controllare i processi di formazione, trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi ambientali ed edilizi sino a comprendere le infrastrutture e le reti tecnologiche a scala territoriale, nonché per intervenire nel progetto allo scopo di governare la dialettica tra «fini» e «mezzi», tra la qualità funzionale e costruttiva degli interventi ed il massimo di coerenza espressiva, in funzione di una corretta utilizzazione delle risorse materiali ed energetiche e delle tecniche al fine di realizzare condizioni ottimali per il soddisfacimento delle esigenze umane.

Queste discipline forniscono altresì i principi teorici e le metodologie per conoscere, comprendere e controllare il funzionamento dei processi di produzione e gestione del settore edilizio, il ruolo dell'innovazione tecnologica nei

processi di riorganizzazione e razionalizzazione nella produzione e nel funzionamento delle imprese, al fine di migliorare la sicurezza e le qualità prestazionali dei prodotti.

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti di studio:

i processi produttivi dalla programmazione alla gestione;

i materiali, nelle loro caratteristiche fisiche, morfologiche e prestazionali;

i procedimenti costruttivi e le relative tecniche;

l'evoluzione delle tecniche, tanto dal punto di vista storico che delle proiezioni tendenziali;

i processi produttivi e di definizione del prodotto industriale;

i processi di diagnosi, progetto ed esecuzione per l'intervento sull'esistente;

i procedimenti di analisi e progettazione dei sistemi ambientali;

le tecnologie di progetto estese anche alle applicazioni sperimentali.

I ciclo: 240 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza di metodi e strumenti necessari alla comprensione del processo di costruzione attraverso l'individuazione degli elementi logici e fisici, distinti e organizzati, che ne costituiscono la finalizzazione, la formazione, l'evoluzione storica, la complessità, e ne favoriscono la fattibilità studiando e ripercorrendo nel progetto di architettura le relazioni fra materiali, tecniche e procedimenti di produzione in fabbrica, in officina, in cantiere, di volta in volta a disposizione dell'architetto.

A tal fine lo studente:

deve conoscere le caratteristiche tecniche dei materiali da costruzione e degli elementi e dei sistemi costruttivi e la loro evoluzione;

deve conoscere le regole dell'arte e le norme per una corretta pratica del costruire;

deve riconoscere i rapporti di coerenza e chiarezza fra uso dei materiali e logica di lavorazione degli stessi, fra logica del disegno dei singoli pezzi e loro prestazioni, fra logica degli spazi progettati e logica delle funzioni;

deve avere la capacità di controllo del ruolo che svolgono i materiali, gli elementi e i procedimenti costruttivi nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nella gestione di un manufatto edilizio.

Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali, procedimenti costruttivi ed esiti funzionali, figurativi e di consistenza ambientale.

Insegnamenti consigliati:

cultura tecnologica della progettazione;

materiali e progettazione di elementi costruttivi;

progettazione di sistemi costruttivi.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri della produzione con una sistematica attenzione ai procedimenti di realizzazione e gestione; e deve dimostrare capacità di connettere questo insieme di informazioni alle caratteristiche qualitative dei prodotti, alle esigenze dell'utenza, alle procedure e alle norme che stabiliscono i rapporti tra gli operatori del processo, ed infine alle tecniche ed alle modalità di gestione delle fasi attuative.

A tal fine lo studente:

deve essere capace di determinare soluzioni costruttive tecnicamente appropriate in rapporto all'ambiente, alla configurazione dell'assetto spaziale dell'organismo edilizio e ai suoi connotati figurativi ed in relazione alle proprietà dei sistemi usati e dei materiali impiegati;

deve essere in grado di individuare e analizzare lo status degli elementi che costituiscono il costruito esistente, e la logica che lo sottende;

deve, infine, conoscere e saper utilizzare le metodologie e i principi teorici attraverso cui si determinano e si organizzano fino alla definizione esecutiva le tecniche costruttive e quelle impiantistiche e strutturali nei progetti di formazione e di trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi costruttivi, dei manufatti edilizi e dei sistemi ambientali determinando le condizioni che ne rendono la scelta e l'impiego appropriati alle esigenze funzionali richieste e alle disponibilità di risorse, adeguati alle condizioni di contesto e congruenti con le finalità estetiche del progetto.

Insegnamenti consigliati:

controllo della qualità edilizia;

organizzazione del processo edilizio;

processi e metodi della produzione edilizia;

progettazione di sistemi costruttivi;

progettazione esecutiva dell'architettura;

tecnologie di sistemi strutturali;

tecnologie di sistemi impiantistici.

Area VI - DISCIPLINE FISICO-TECNICHE E IMPIANTISTICHE PER L'ARCHITETTURA ore 180.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B+I05A+I05B.

Discipline:

dal settore H02X:

«Ingegneria sanitaria-ambientale».

L'area comprende gli insegnamenti che consentano allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza:

dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché delle funzioni degli edifici, in modo da renderli interamente confortevoli in relazione alla destinazione d'uso ed ai fattori climatici;

dei metodi di indagine e delle tecnologie per la pianificazione territoriale in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia;

dei principi fisici e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici.

Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalle tematiche proprie della fisica tecnica: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica e l'illuminazione. Su tale matrice culturale si innestano le successive conoscenze e metodologie che, in quell'ambito, sono vaste e complesse: dall'analisi e modellazione dei sistemi ambientali interni ed esterni all'ambiente costruito, allo studio del comportamento fisico degli involucri edilizi ed all'esame critico delle tecnologie per il benessere: dalle valutazioni d'impatto ambientale dei sistemi energetici ed infrastrutturali nel territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale delle reti impiantistiche; dallo studio dei problemi d'illuminazione naturale ed artificiale a quello dei problemi acustici. L'offerta didattica è così articolata:

un modulo didattico a carattere fondativo, finalizzato al riconoscimento dei fenomeni fisici, alla formulazione delle leggi fisiche che li descrivono, alla definizione dei modelli matematici che li rappresentano, alla lettura delle problematiche applicative in termini di schemi fisicamente coerenti;

moduli didattici a carattere formativo nell'ambito dei quali vengono acquisiti strumenti, metodologie, dati di riferimento utili per intervenire con specifica competenza nella progettazione anche infrastrutturale a varie scale, da quella edilizia a quella territoriale (laddove si devono trattare problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, di illuminazione naturale ed artificiale, di acustica conoscendo le più correnti tecniche di misura delle grandezze fisiche interessate);

moduli didattici a carattere informativo nell'ambito dei quali l'architetto acquisisca linguaggi e dati di riferimento utili per colloquiare con gli specialisti che intervengono al suo fianco nelle varie possibili sedi progettuali, e che siano altresì finalizzati affinché possa intervenire su sistemi edilizi e territoriali di maggiore complessità tecnologica.

I ciclo: 60 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della fisica mediante lo studio dei fenomeni e delle leggi fisiche, la definizione di modelli matematici rappresentativi e l'esame di significative applicazioni a carattere elementare, nonché di esercitazioni numeriche.

Insegnamenti consigliati:

fisica tecnica;

fisica.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere:

acquisito le competenze teoriche ed operative necessarie per intervenire criticamente, sia per quanto attiene alle scelte di carattere generale che alle procedure estimative analitiche, nelle differenti fasi del processo progettuale, sia tradizionale che innovativo, nell'ambito delle seguenti aree tematiche: problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, interno ed esterno, anche su scala territoriale, illuminazione naturale ed artificiale, acustica;

sviluppato la capacità di correlare le scelte progettuali impiantistiche a quelle architettoniche, mettendo a fuoco le mutue interrelazioni, al fine di attivare un processo iterativo di controllo, che conduca ad una ottimizzazione complessiva.

Insegnamenti consigliati:

acustica applicata;

climatologia dell'ambiente costruito;

fisica tecnica;

gestione delle risorse energetiche nel territorio;

illuminotecnica;

impianti tecnici;

tecnica del controllo ambientale;

termofisica dell'edificio.

Area VII - DISCIPLINE ESTIMATIVE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA. ore 120.

Settore scientifico-disciplinare:

H15X.

L'area raccoglie le discipline che consentano all'architetto in formazione l'acquisizione di conoscenze tecniche capaci di qualificare i metodi di progettazione architettonica ed urbanistica, attraverso la valutazione critica delle risorse e delle possibili alternative progettuali ai problemi di natura pratica e simbolica che sono alla base del progetto medesimo.

II ciclo: 120 ore.

Attraverso i contributi delle discipline estimative lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative a:

gli strumenti metodologici adeguati alla comprensione delle dinamiche urbane e regionali e dei processi di sviluppo anche in relazione alle problematiche dell'ambiente;

i rapporti economici fondamentali che regolano i comportamenti dei diversi soggetti operanti sul territorio e che ne orientano le modalità di scambio all'interno dei sistemi economici ed alle diverse forme di mercato, la teoria e la metodologia estimativa, in relazione alla sua genesi micro e macroeconomica;

i caratteri strutturali del mercato edilizio e fondiario, le finalità ed i metodi di stima dei valori immobiliari;

la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione che caratterizzano il settore delle costruzioni e quelli fornitori dei cantieri, anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento all'impiego delle specifiche modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione;

i procedimenti di stima dei valori dei vari fattori della produzione edilizia ed insediativa, anche allo scopo di elaborare giudizi di convenienza all'investimento;

le forme di organizzazione dei processi di intervento sullo spazio fisico, le collocazioni che in essi assume l'esercizio delle competenze del pianificatore e del progettista, considerati anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza;

gli strumenti disciplinari, dei metodi e delle tecniche relative alle valutazioni economiche e multicriteri delle risorse che compongono l'ambiente naturale e costruito, caratterizzate dall'esistenza o meno di un mercato;

i principi teorici, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione dei piani e dei progetti di trasformazione-conservazione-valorizzazione dell'ambiente naturale e costruito.

Al termine della sua esperienza formativa, lo studente deve inoltre dimostrare di saper utilizzare le procedure e le tecniche di valutazione proprie dell'estimo per l'architettura e l'urbanistica, nella redazione di progetti e piani di trasformazione e conservazione dell'ambiente naturale e costruito. In particolare deve sapere:

applicare i metodi di stima di un immobile;

utilizzare i principali metodi di valutazione dei piani urbanistici e dei programmi di intervento (l'analisi multicriteri e multiobiettivi, analisi costi e benefici, VIA etc.);

applicare i metodi di valutazione ad un progetto di costruzione, trasformazione e conservazione di un'opera edilizia, in particolare operando la stima dei costi e la valutazione degli aspetti qualitativi.

Insegnamenti consigliati:

economia ed estimo ambientale;

estimo ed esercizio professionale;

fondamenti di economia ed estimo;

valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;

valutazione economica dei progetti.

L'insieme delle conoscenze che l'area dovrà trasmettere allo studente è tale da rendere necessaria l'integrazione del monte ore previsto in 120 ore attraverso l'offerta di moduli didattici nell'attività di laboratorio.

Area VIII - PROGETTAZIONE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ore 300.

Settori scientifico-disciplinari:

D02A + E03B + H01B + H04X + H14A + H14B.

Discipline:

dal settore A04B:

«Metodi e modelli per la pianificazione territoriale»;

dal settore H02X:

«Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente».

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

alla conoscenza dei principi-guida che regolano le principali forme di intervento e controllo delle trasformazioni territoriali;

alle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a scegliere fra diverse forme di intervento;

alla progettazione delle trasformazioni fisiche delle strutture urbane con riferimento ad accertate esigenze o programmi di trasformazioni funzionali.

A tal fine obiettivo didattico primario è l'acquisizione:

dei principali strumenti di conoscenza e interpretazione dei diversi contesti entro i quali viene progettato l'intervento — con particolare attenzione al contesto fisico, socio-economico e istituzionale — e dei vari attori coinvolti dall'intervento, nonché dei loro ruoli interessi;

delle tecniche di analisi e di valutazione dei caratteri, degli effetti e delle implicazioni delle diverse forme d'intervento e delle trasformazioni progettate;

delle metodologie della progettazione e della pianificazione urbana.

I ciclo: 120 ore.

Al termine del I ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere caratteri e problemi degli interventi di trasformazione urbana, di saper descrivere ed analizzare i diversi contesti di intervento e di conoscere e saper valutare le condizioni di impiego di differenti teorie e tecniche di progettazione e pianificazione.

Insegnamenti consigliati:

analisi della città e del territorio;

analisi e valutazione ambientale;

tecniche di analisi urbane e territoriali;

teorie dell'urbanistica;

teorie e tecniche della pianificazione territoriale;

urbanistica.

II ciclo: 180 ore.

Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito, attraverso la pratica di laboratorio, la capacità di progettare specifici interventi di trasformazione urbana e di saperne valutare gli effetti ed i problemi di attuazione.

Insegnamenti consigliati:

pianificazione territoriale;

politiche urbane e territoriali;

progettazione urbanistica;

recupero e riqualificazione urbana e territoriale;

tecnica urbanistica;

tecniche di valutazione e programmazione urbanistica;

urbanistica.

Area IX - DISCIPLINE ECONOMICHE, SOCIALI, GIURIDICHE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA: ore 180.

Settori scientifico-disciplinari:

M06A + M06B + N05X + P01B + P01I + P01J + Q05A + Q05B + Q05D.

L'area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi e dei più rilevanti soggetti che, dal punto di vista economico, giuridico-istituzionale e sociale fanno parte del contesto in cui si svolge l'attività di progettazione architettonica e urbanistica.

In particolare lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica; i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici ed il ruolo dello Stato nell'economia; la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici; lo sviluppo economico regionale;

le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale; il ruolo delle diverse forme di Stato e di governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e al sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio; la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani (pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

Insegnamenti consigliati:

diritto urbanistico;

economia dei trasporti;

economia dell'innovazione;

economia dell'ambiente;

economia pubblica;

economia urbana;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

sociologia ed organizzazione dei servizi sociali.

Area X - DICIPLINE MATEMATICHE PER L'ARCHITETTURA ore 240.

Settori scientifico-disciplinari:

A01C + A02A + A02B + A03X + A04A + A04B + K05B.

L'area comprende insegnamenti che si caratterizzano essenzialmente quale fondamento nella formazione sia tecnico-scientifica sia culturale dello studente.

Tali insegnamenti consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e progettazione strutturale, i problemi della fisica tecnica ed impiantistica per l'architettura nonché utili agli aspetti economico-estimativi ed alle valutazioni quantitative per l'architettura e l'urbanistica. Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre problemi strutturali architettonici e fenomeni territoriali in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer. Forniscono, altresì, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonché l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.

Nei suddetti ambiti è articolata l'offerta didattica dell'area.

Nell'ambito degli stessi settori scientifico-disciplinari l'area è aperta, poi, ad offerte didattiche funzionali a specifici percorsi di studio prescelti secondo i diversi livelli di approfondimento.

I ciclo: 240 ore

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare di aver acquisito e di saper utilizzare i concetti di base, gli strumenti e i metodi matematici operativi dell'analisi matematica (calcolo differenziale e calcolo integrale) della geometria (del piano e dello spazio) e dell'algebra lineare (vettori, matrici, sistemi lineari) significativi per le applicazioni negli studi architettonici e territoriali; di essere in grado di costruire semplici modelli matematici (connessi anche ad equazioni differenziali elementari) e di tradurre in algoritmi i problemi delle applicazioni che interessano; di aver acquisito l'uso di metodi di approssimazione numerica, nonché quegli elementi di probabilità e quei principi di elaborazione statistica di dati sperimentali necessari.

Insegnamenti consigliati:

istituzioni di matematiche (due annualità).

II ciclo.

Lo studente avrà la possibilità di impadronirsi ed operare con strumenti matematici più avanzati, rispetto a quelli acquisiti durante il I ciclo, nell'àmbito di specifiche tematiche strutturali-progettuali, tematiche della pianificazione territoriale, delle tecnologie, in settori dell'analisi e gestione del costruito, dell'economia ed estimo. In tali direzioni l'area presenta offerte didattiche di contenuto matematico specifiche a seconda di percorsi di studio prescelti dallo studente. Esse si riferiscono a temi quali modelli matematici, ottimizzazione, teoria dei grafi, calcolo numerico, modelli stocastici, elementi di informatica, ricerca operativa, sistemi dinamici, ecc.

Insegnamenti consigliati:

metodi e modelli matematici per le applicazioni.

Area XI - RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE: ore 360.

Settori scientifico-disciplinari:

H05X+H11X.

Le discipline dell'area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla rappresentazione dello spazio architettonico anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico;

esercitare tutte le tecniche grafiche, al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicandoli all'analisi dei valori dell'architettura, sia al rilievo, sia al progetto;

praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonché le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;

formare la capacità di controllare il modello mentale dello spazio, che è la premessa di ogni attività progettuale.

I ciclo: 240 ore.

Alla fine del I ciclo lo studente deve conoscere:

i fondamenti proiettivi della scienza della rappresentazione;

la teoria e le applicazioni dei metodi di rappresentazione e, precisamente: la doppia proiezione ortogonale, l'assonometria, la proiezione centrale o prospettiva, la proiezione quotata, la teoria delle ombre e del chiaroscuro;

la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;

l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;

la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;

i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;

e deve sapere:

eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali ed internazionali;

eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;

effettuare rilievi a vista e con misure dirette di organismi semplici;

restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);

rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;

condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;

rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio;

disegnare forme e proporzioni dal vero.

Insegnamenti consigliati:

disegno dell'architettura;

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

rilievo dell'architettura.

II ciclo: 120 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

A) Conoscere:

i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative al rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;

i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;

i fondamenti teorici del disegno automatico.

B) Conoscere gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno tra i seguenti settori dell'area della rappresentazione:

il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD);

il disegno di rilievo assistito dal calcolatore (la stereorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete);

la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di banche dati territoriali);

la percezione e la comunicazione visiva;

la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale;

la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione.

C) Sapere:

eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;

eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;

eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici:

applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfruttandone ogni possibile sinergia.

Insegnamenti consigliati:

cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica;

disegno automatico;

percezione e comunicazione visiva;

rappresentazione del territorio e dell'ambiente;

rilevamento fotogrammetrico per l'architettura;

rilievo dell'architettura;

rilievo urbano e ambientale;

tecniche della rappresentazione.

Per quanto attiene agli insegnamenti attivabili, essi fanno riferimento alle discipline così come definite in tabella XXX, e sono riportati in allegato.

Art. 115 *(Organizzazione della didattica)*. — L'attività didattica del corso di laurea in architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline; ed in parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del «saper fare» nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

Fanno parte integrante dell'attività didattica, altresì, le verifiche dell'apprendimento, per le quali il consiglio di facoltà definisce le modalità di espletamento e la distribuzione nell'arco dell'anno accademico, tenuto conto delle specifiche esigenze delle singole discipline.

Nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento nazionale, l'attività didattica del corso di laurea in architettura è organizzata secondo percorsi didattici di cui il consiglio di facoltà definisce i criteri di impostazione e le finalità formative.

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati e da laboratori.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequenza dei laboratori, che è accertata secondo i criteri e modalità stabiliti dal consiglio di facoltà.

Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 60 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame:

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati sono corrispondenti a una annualità (120 ore):

laboratori (costituiti da 180 ore di attività didattiche).

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno. Il corso di insegnamento integrato è svolto complessivamente da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione d'esame.

L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, sia aree disciplinari differenti.

I laboratori sono strutture didattiche destinate allo svolgimento di attività teorico-pratiche (comprensive di esercitazioni, visite tecniche, attività guidate, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) che hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto.

Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree che definiscono i laboratori medesimi; ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive, mentre le altre 60 ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari: scelti dal consiglio di facoltà sulla base di programmi pluriennali e su proposta dei docenti responsabili dei laboratori; in caso di particolari esigenze didattiche, le 60 ore potranno essere utilizzate con contributi offerti anche dal settore disciplinare caratterizzante il laboratorio. Delle attività del laboratorio è responsabile un docente di ruolo, titolare di uno dei settori caratterizzanti il laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova d'esame, ad eccezione del laboratorio di sintesi finale, come di seguito specificato.

Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti che hanno svolto insegnamento nel laboratorio medesimo.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, di cui al punto 1, comma 2, nei laboratori è assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docenti tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi più di 50 allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:

laboratorio di progettazione architettonica - caratterizzato da discipline dell'area I;
laboratorio di restauro dei monumenti - caratterizzato da discipline dell'area III;
laboratorio di costruzione dell'architettura - caratterizzato da discipline delle aree IV e V;
laboratorio di progettazione urbanistica - caratterizzato da discipline dell'area VIII;
laboratorio di sintesi finale.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale.

L'apporto interdisciplinare al laboratorio di sintesi finale deve essere assicurato da un collegio di professori ufficiali delle diverse aree, i quali guidano e verificano, per la materia di propria competenza, la effettiva maturazione e completezza del lavoro dello studente. In particolare, dovranno essere forniti gli strumenti analitici, storici e teorici, per una preparazione del progetto che affianchi alle necessarie cognizioni tecniche e metodologiche la consapevolezza critica dei valori trasmessi dal territorio, dalla città e dall'architettura.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facoltà, che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea.

Il laboratorio di sintesi finale non prevedono un esame di profitto ma rilasciano una ammissione all'esame di laurea, certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nei diversi settori dell'architettura, previa stipula di apposite convenzioni.

Su delibera del consiglio di facoltà, le attività didattiche di cui al comma precedente sono quotate in crediti sino alla concorrenza massima di una annualità.

Art. 116 *(Corsi integrati)*. — Il consiglio di facoltà delibera annualmente circa l'attivazione e la composizione dei corsi integrati.

Caratterizzano comunque il corso di laurea in architettura i seguenti corsi integrati:

a) corso integrato di scienze analitiche per l'architettura e la città;

b) corso integrato di teoria dell'architettura.

Il corso integrato di scienze analitiche per l'architettura e la città, da articolare in una o più annualità o mezze annualità, ha per fine lo studio dell'architettura e della città, nella complessità dei segni e delle stratificazioni storiche che li caratterizzano, mediante tecniche di indagine che preparino lo studente ad una conoscenza scientifica del costruito.

Il secondo corso integrato ha per fine di aprire agli studenti le problematiche teoriche dell'architettura afferenti anche all'estetica, alla psicologia della forma, al rapporto col pensiero filosofico, con le scienze umane, ecc., nonché alle teorie specifiche della progettazione architettonica.

Art. 117 *(Strutture di ricerca)*. — Il corso di laurea in architettura promuove e istituisce apposite strutture scientifiche che abbiano lo scopo di fornire sussidi di alta tecnologia agli studi e alle ricerche nei diversi campi disciplinari della sperimentazione e dell'analisi dell'architettura, oltre che il supporto alla didattica mediante stages, servizi di informazione ed elaborazione dati, corsi intensivi, ecc.

Art. 118 *(Articolazione dei curricula)*. — I tre cicli dell'attività didattica di cui all'art. 5 sono così definiti per finalità e impegno globale di ore:

I ciclo: formazione di base (monte ore minimo 1800).

Alla fine del primo ciclo lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di conoscere gli elementi fondamentali teorici e tecnici delle diverse aree disciplinari che concorrono alla formazione dell'architetto. Deve saper pervenire, inoltre, ad una prima sintesi di progetto nei suoi aspetti estetici, tecnici e funzionali.

II ciclo: formazione scientifico-tecnica e professionale (monte ore minimo 1920).

Alla fine del secondo ciclo lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver maturato una adeguata preparazione tecnica, teorica e storica, e di essere in grado di pervenire a progetti esecutivi nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, del restauro architettonico, delle tecnologie e delle tecniche costruttive.

III ciclo: approfondimenti tematici e disciplinari coerenti con i percorsi didattici e pratica del progetto nell'ambito del laboratorio di sintesi finale, tesi di laurea (monte ore minimo 780).

La definizione del tipo di insegnamento, delle discipline obbligatorie (e relative annualità o frazioni di essa concorrenti alla formazione di una annualità) e della loro collocazione negli anni di corso risulta determinata per ciascun ciclo nel manifesto degli studi. Valgono le seguenti norme generali per quanto attiene alla propedeuticità e al passaggio ad un ciclo successivo.

Per gli insegnamenti delle aree I, IV, VI, X, XI lo studente non può sostenere l'esame degli insegnamenti collocati alla seconda annualità di ogni ciclo se non ha superato l'esame degli insegnamenti obbligatori della medesima area collocati alla prima annualità.

Lo studente non può sostenere l'esame degli insegnamenti obbligatori dell'area I collocati al secondo anno del I ciclo se non ha superato gli insegnamenti obbligatori dell'area II e XI del primo anno del I ciclo.

Lo studente non può sostenere l'esame degli insegnamenti obbligatori dell'area I collocati al II ciclo se non ha superato gli insegnamenti obbligatori delle aree IV e V del I ciclo.

Lo studente non può sostenere l'esame degli insegnamenti obbligatori dell'area IX collocati al I ciclo se non ha superato gli insegnamenti obbligatori dell'area X del primo anno del I ciclo.

Lo studente non può sostenere l'esame degli insegnamenti obbligatori dell'area IV, VI collocati al secondo anno del I ciclo se non ha superato gli insegnamenti obbligatori dell'area X del primo anno del I ciclo

Lo studente non può sostenere l'esame degli insegnamenti obbligatori dell'area IV, VI collocati al II ciclo se non ha superato gli insegnamenti obbligatori dell'area X del I ciclo.

Lo studente non può sostenere l'esame di laboratorio di restauro dei monumenti se non ha superato gli insegnamenti obbligatori dell'area XI del primo anno del II ciclo.

Passaggio al II ciclo.

Non si può passare dal I al II ciclo se non si sono superati tutti gli esami dei laboratori e inoltre.

le discipline dell'area II collocate nel primo anno del I ciclo;

le discipline dell'area IV collocate al I ciclo;

le discipline dell'area VI collocate al I ciclo;

una annualità tra le aree VIII e IX;

una annualità dell'area X;

una annualità dell'area XI.

Passaggio al III ciclo.

Non si può passare dal II al III ciclo se non si sono superati tutti gli esami del II ciclo e inoltre tutti gli esami dei laboratori.

Conoscenza della lingua inglese.

Durante il I ciclo lo studente dovrà dimostrare la conoscenza almeno della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo le modalità stabilite nel manifesto degli studi.

Art. 119 *(Ammissione all'esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) aver seguito con esito positivo almeno 32 annualità, secondo le modalità richiamate al comma 1 del precedente art. 4, per un totale di almeno 4500 ore di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può avere indifferentemente carattere teorico o sperimentale.

Art. 120 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea in architettura, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

b) delibera in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto dell'ordinamento nazionale (tabella XXX, art. 2) e stabilisce quali di esse debbano considerarsi obbligatorie;

c) delibera in merito alla organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori e dei corsi che ne fanno parte, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento nazionale (tabella XXX, art. 2);

d) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità nel rispetto dei vincoli fissati dal presente statuto;

e) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati, dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati, e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene; fissa, di concerto con gli organi di governo dell'Università, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto;

f) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

g) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

h) istituisce i laboratori di sintesi finale, indicando le discipline che ne fanno parte e stabilendo i criteri di una correlazione tra i contenuti dei laboratori e la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

i) delibera in merito all'eventuale completamento delle propedeuticità e al numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame a statuto, al fine dell'iscrizione all'anno di corso successivo;

Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate ai corsi monodisciplinari, ai corsi integrati e ai laboratori, nonché quante e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare, pure univocamente, la titolarizzazione di ogni corso o modulo.

Art. 121. — Elenco dei settori scientifico-disciplinari contenenti le discipline attivabili presso la facoltà di architettura di Genova.

A01C - *Geometria:*

geometria;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica discreta;
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica;
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica applicata;
metodi matematici e statistici;
metodi matematici per l'ingegneria;
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.

A02B - *Probabilità e statistica matematica:*

biomatematica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
istituzioni di matematiche;
matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teorie delle decisioni.

A03X - *Fisica matematica:*

biomatematica;
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica applicata;
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;
meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi matematici per l'ingegneria;
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
teorie relativistiche.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;
biomatematica;
calcolo numerico;
calcolo parallelo;
calcolo numerico e programmazione;
istituzioni di matematiche;
laboratorio di programmazione e calcolo;

matematica;
matematica applicata;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici,
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi.

B01A - *Fisica generale:*
fisica generale.

B01B - *Fisica:*
archeometria;
fisica;
laboratorio di fisica.

C06X - *Chimica:*
chimica.

D02A - *Geografia Fisica e geomorfologia:*
cartografia tematica (settore D02A);
geografia fisica;
geologia ambientale (settore D02A);
geomorfologia applicata.

D03B - *Petrologia e petrografia:*
conservazione dei monumenti lapidei.

E03B - *Ecologia:*
ecologia applicata.

E22A - *Igiene generale ed applicata:*
igiene ambientale.

H01B - *Costruzioni idrauliche:*
protezione idraulica del territorio.

H02X - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*
fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
ingegneria sanitaria-ambientale.

H04X - *Trasporti:*
pianificazione dei trasporti;
trasporti urbani e metropolitani.

H05X - *Topografia e cartografia.*
cartografia numerica;
cartografia tematica ed automatica;
fotogrammetria;
fotogrammetria applicata;
geodesia;
misure geodetiche;
rilevamenti speciali per l'ambiente e il territorio;
tecniche di fotointerpretazione;
tecniche topografiche di precisione;
telerilevamento;
topografia;
topografia agraria e forestale;
topografia e cartografia;
trattamento delle osservazioni.

H06X - *Geotecnica:*
dinamica delle terre e delle rocce;
fondamenti di geotecnica;
fondazioni;
geotecnica.

H07A - *Scienza delle costruzioni:*
calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
dinamica delle strutture;
instabilità delle strutture;
interazione ambiente-strutture;
la scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico;
meccanica computazionale delle strutture;
meccanica dei materiali e della frattura;
meccanica dei solidi;
ottimizzazione e identificazione delle strutture;
scienza delle costruzioni;
sicurezza e affidabilità delle costruzioni;
sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture;
statica;
statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali;
teoria delle strutture.

H07B - *Tecnica delle costruzioni:*
calcolo automatico delle strutture;
costruzioni in muratura e costruzioni in legno;
costruzioni in zona sismica;
problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica;

progetto di strutture;

riabilitazione strutturale;

sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;

strutture di fondazione;

strutture prefabbricate;

strutture speciali;

tecnica delle costruzioni;

teoria e progetto dei ponti;

teoria e progetto delle costruzioni in acciaio;

teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e in c.a. precompresso;

teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

H09A - *Tecnologia dell'architettura:*

cultura tecnologica della progettazione;

materiali progettazione di elementi costruttivi;

progettazione ambientale;

progettazione di sistemi costruttivi;

progettazione esecutiva dell'architettura;

progettazione tecnologica assistita;

riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia;

tecnologia dell'architettura;

tecnologie dei sistemi impiantistici;

tecnologie dei sistemi strutturali;

tecnologie del recupero edilizio;

tecnologie di protezione e ripristino ambientale;

tecnologie per ambienti in condizioni estreme;

tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale.

H09B - *Tecnologie della produzione edilizia:*

controllo della qualità edilizia;

costruzione delle opere di architettura;

normazione e unificazione edilizia;

organizzazione del processo edilizio;

patologia e degrado delle costruzioni;

procedimenti e metodi della manutenzione edilizia;

processi e metodi della produzione edilizia;

produzione edilizia e tecnologie per i Paesi in via di sviluppo;

programmazione e organizzazione della produzione;

sperimentazione tecnologica e certificazione;

tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;

tecnologie della produzione edilizia;

teorie e storia della tecnologia edilizia.

H09C - *Disegno industriale:*

controllo di qualità dell'oggetto d'uso;

disegno industriale;

disegno industriale nei sistemi di trasporto;

disegno industriale per la comunicazione visiva;

disegno industriale per la nautica;

ergonomia applicata al disegno industriale;

materiali e componenti per il disegno industriale;

materiali e componenti per l'arredo urbano;

morfologia dei componenti;

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

requisiti ambientali del prodotto industriale;

sperimentazione di sistemi e componenti;

teorie e storia del disegno industriale.

H10A - *Composizione architettonica e urbana:*

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;

architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;

architettura e composizione architettonica;

architettura sociale;

caratteri distributivi degli edifici;

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

composizione architettonica;

composizione e progettazione urbana;

progettazione architettonica;

progettazione architettonica assistita;

progettazione architettonica per il recupero degli edifici;

progettazione architettonica per il recupero urbano;

teorie e tecniche della progettazione architettonica;

teorie della ricerca architettonica contemporanea.

H10B - *Architettura del paesaggio e del territorio:*

architettura dei giardini e dei parchi;

architettura del paesaggio;

architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;

arte dei giardini;

pianificazione dei parchi naturali;

pianificazione paesistica di impianti speciali;

progettazione del paesaggio;

progettazione delle zone a parco nelle aree urbane;

riqualificazione del paesaggio;

tecniche di progettazione delle aree verdi;

teorie della progettazione del paesaggio.

H10C - *Architettura degli interni e allestimento:*

allestimento;

architettura degli interni;

arredamento;

decorazione;

museografia;

progettazione del prodotto d'arredo;

scenografia;

teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso.

H11X - *Disegno:*

cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica;

disegno;

disegno automatico;

disegno dell'architettura;

disegno edile;

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

grafica;

percezione e comunicazione visiva;

rappresentazione del territorio e dell'ambiente;

rilevamento fotogrammetrico dell'architettura;

rilievo dell'architettura;

rilievo urbano e ambientale;

tecniche della rappresentazione;

teoria e storia dei metodi di rappresentazione;

unificazione grafica per la rappresentazione.

H12X - *Storia dell'architettura:*

storia del giardino e del paesaggio;

storia dell'architettura;

storia dell'architettura antica;

storia dell'architettura bizantina e islamica;

storia dell'architettura contemporanea;

storia dell'architettura medioevale;

storia dell'architettura moderna;

storia dell'urbanistica;

storia dell'urbanistica antica e medioevale;

storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;

storia della città e del territorio;

storia della critica e della letteratura architettonica;

storia della rappresentazione dello spazio architettonico;

storia delle tecniche architettoniche;

storia e metodi di analisi dell'architettura.

H13X - *Restauro:*

cantieri per il restauro architettonico;

caratteri costruttivi dell'edilizia storica;

conservazione dei materiali nell'edilizia storica;

conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;

consolidamento degli edifici storici;

degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;

restauro archeologico;

restauro architettonico;

restauro dei monumenti;

restauro dei parchi e dei giardini storici;

restauro urbano;

tecnica del restauro architettonico;

tecnica del restauro urbano;

teorie e storia del restauro.

H14A - *Tecnica e pianificazione urbanistica:*

analisi dei sistemi urbani e territoriali;

analisi e valutazione ambientale;

gestione urbana;

ingegneria del territorio;

pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

pianificazione territoriale;

politiche urbane e territoriali;

tecnica urbanistica;

tecniche di analisi urbane e territoriali;

tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica;

teorie della pianificazione territoriale.

H14B - *Urbanistica:*

analisi della città e del territorio;

fondamenti di urbanistica;

progettazione del territorio;

progettazione urbanistica;

recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale;

tecniche di progettazione urbanistica;

teorie dell'urbanistica;

urbanistica.

H15X - *Estimo:*

economia ed estimo ambientale;

economia ed estimo civile;

economia ed estimo industriale;

estimo;

estimo aeronautico;

estimo e contabilità dei lavori;

estimo ed esercizio professionale;

estimo navale;

fondamenti di economia ed estimo;

valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;

valutazione economica dei progetti.

I01A - *Architettura navale:*

geometria dei galleggianti;

progetto della nave.

I01B - *Costruzioni navali e marine:*

allestimento navale;

imbarcazioni da diporto;

tecnologia delle costruzioni navali.

I05B - *Fisica tecnica ambientale:*

acustica applicata;

climatologia dell'ambiente costruito;

energie rinnovabili per uso termico;

fisica tecnica (settore I05B);

fisica tecnica ambientale;

gestione dei servizi energetici;

gestione delle risorse energetiche nel territorio;

illuminotecnica;

impianti speciali di climatizzazione;

impianti tecnici;

misure fisico-tecniche e regolazioni;

modelli per il controllo ambientale;

sistemi energetici integrati;

tecnica del controllo ambientale;

termofisica dell'edificio.

I08A. - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

comportamento meccanico dei materiali;

tecnica delle costruzioni meccaniche.

I09X - *Disegno e metodi dell'ingegneria industriale:*

disegno di macchine;

disegno tecnico industriale;

elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;

fondamenti e metodi della progettazione industriale;

modellazione geometrica delle macchine;

normazione industriale e ingegnerizzazione.

I10X - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

gestione industriale della qualità;

macchine utensili;

processi di produzione robotizzati;

produzione assistita da calcolatore;

programmazione e controllo della produzione;

sistemi integrati di produzione;

studi di fabbricazione;

tecnologie dei materiali non convenzionali;

tecnologie generali dei materiali;

tecnologie speciali.

I11X - *Impianti industriali meccanici:*

ergotecnica;

gestione della produzione industriale;

sistemi di produzione automatizzati;

tecnologie industriali.

I13X - *Metallurgia:*

interazione metallo ambiente;

materiali metallici;

tecnologia dei materiali metallici.

I14A - *Scienza e tecnologia dei materiali:*

analisi strumentale e controllo dei materiali;

chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;

scienza dei materiali;

scienza e tecnologia dei materiali;

scienza e tecnologia dei vetri;

tecnologia dei materiali e chimica applicata;

tecnologia e chimica applicate alla tutela dell'ambiente.

I14B - *Materiali macromolecolari:*

ingegneria dei materiali macromolecolari;

materie plastiche;

processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;

scienza e tecnologia dei materiali polimerici.

I27X - *Ingegneria economico-gestionale:*

economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
pianificazione e organizzazione della ricerca e dello sviluppo;
strategia e sistemi di pianificazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

fondamenti di informatica;
informatica industriale;
robotica;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

K05B - *Informatica:*

basi di dati e sistemi informativi;
informatica applicata;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione.

L03B - *Archeologia classica:*

archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia dell'archeologia;
topografia antica.

L03C - *Archeologia cristiana:*

archeologia cristiana;
epigrafia ed antichità cristiane;
iconologia cristiana.

L03D - *Archeologia medievale:*

archeologia medievale;
epigrafia medievale;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;
topografia medievale.

L25A - *Storia dell'arte medievale:*

istituzioni di storia dell'arte;
storia del disegno e dell'incisione.

L25B - *Storia dell'arte moderna:*

iconografia ed iconologia;
letteratura artistica;
storia dell'arte moderna.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea:*

storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti decorative e industriali.

L25D - *Museologia e critica artistica e del restauro:*

psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
storia delle tecniche artistiche.

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche:*

antropologia culturale;
storia della cultura materiale.

M06A - *Geografia:*

geografia;
geografia culturale;
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia storica;
geografia umana;
geografia urbana;
geografia urbana e regionale.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia politica ed economica;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
organizzazione e pianificazione del territorio.

M07D - *Estetica:*

estetica;
storia dell'estetica moderna.

M07E - *Filosofia del linguaggio:*

semiologia;
semiotica;
teoria dei linguaggi formali.

M08E - *Storia della scienza:*

storia della scienza;
storia della tecnica.

M10A - *Psicologia generale:*

psicologia della percezione.

M11B - *Psicologia sociale:*

psicologia delle comunicazioni (sociali).

N05X - *Diritto amministrativo:*

diritto urbanistico;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;

istituzioni di economia (settore I01B).

P01C - *Scienza delle finanze:*

economia dei beni e delle attività culturali;

economia dell'ambiente;

economia della spesa pubblica;

economia delle istituzioni;

economia pubblica;

finanza degli enti locali.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia del settore dei trasporti;

economia delle attività terziarie;

economia delle fonti di energia;

economia delle forme di mercato;

economia dell'impresa;

economia dell'innovazione;

economia industriale;

politica economica.

P01J - *Economia territoriale:*

economia dei trasporti;

economia del territorio;

economia del turismo;

economia delle grandi aree geografiche;

economia regionale;

economia urbana;

pianificazione economica territoriale;

politica economica regionale.

P02A - *Economia aziendale:*

economia aziendale;

programmazione e controllo.

P02B - *Economia e gestione delle imprese:*

economia della pubblicità e della comunicazione aziendale;

economia e gestione dell'innovazione aziendale;

economia e gestione delle imprese;

marketing.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

organizzazione della produzione;

organizzazione delle aziende industriali.

Q05A - *Sociologia generale:*

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

sistemi sociali comparati;

politica sociale;

sociologia;

storia del pensiero sociologico;

teoria e metodi della pianificazione sociale.

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi:*

sociologia della comunicazione;

sociologia della conoscenza;

sociologia dell'arte e della letteratura;

sociologia delle comunicazioni di massa;

tecniche della comunicazione pubblica;

teoria dell'informazione;

teoria e tecniche della comunicazione pubblica;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Q05D - *Sociologia dell'ambiente e del territorio:*

sociologia dell'ambiente;

sociologia urbana;

sociologia urbana e rurale.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;

metodi statistici di controllo della qualità;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 ottobre 1993

Il rettore

93A7314

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 17 dicembre 1993, n. **4228/TB30.**

Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804, 8 novembre 1991, n. 8848, 5 giugno 1992, n. 2413 e 14 ottobre 1993, n. 3531, concernenti l'attività circense e i parchi di divertimento.

1) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 23 novembre 1989:*

a) Al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole «in possesso di autorizzazione ministeriale» sono inserite le seguenti: «da almeno due anni».

b) Al comma 4 dell'art. 15 è aggiunto il seguente quinto comma: «Per la liquidazione dei contributi dovranno altresì, essere presentate due fotografie, con apposta sul retro una dichiarazione dell'assegnatario del contributo che le fotografie medesime corrispondono rispettivamente al bene acquistato e a quello da sostituire; dovrà, altresì, essere presentata la bolla di consegna contenente la descrizione dettagliata del bene acquistato».

2) *Modifiche alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 25 novembre 1991:*

a) La lettera *c)* del punto 2) è modificata come segue: le parole «che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica *o* gestionale» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica *e* gestionale, anche se tale qualifica sia prioritaria in una o nell'altra materia».

b) Dopo la lettera *c)* del punto 2) è inserito il seguente comma *c-bis):* «Per le società di cui al comma precedente si prescinde per l'autorizzazione delle singole attrazioni di proprietà delle medesime e presenti nel parco dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, della circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30. Dette società debbono allegare all'istanza di autorizzazione un elenco delle attrazioni presenti nel parco obbligandosi altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ed a esercitare le attrazioni indicate esclusivamente all'interno del parco».

c) La lettera *d)* del punto 2) è modificata come segue: dopo le parole «nel settore dell'impiantistica e gestionale» sono aggiunte le seguenti: «anche se tale qualificazione sia prioritaria in una o nell'altra materia».

3) *Modifiche alla circolare 5 giugno 1992, n. 2413, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 24 giugno 1992:*

a) Al primo periodo del punto 6) è aggiunto il seguente periodo: «limitatamente ai circhi con un numero di posti disponibili non superiore ai 350, l'ammissibilità a contributo è subordinata alla condizione che il richiedente abbia effettuato almeno 350 spettacoli successivamente all'ultima assegnazione di contributo per acquisto di beni strumentali».

b) Il secondo periodo del punto 6) è sostituito dal seguente: «per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilità a contributo per l'acquisto di nuovi beni strumentali è subordinata alla condizione che siano trascorsi sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno 730 giornate di spettacolo, dimostrate con attestazione SIAE da allegare all'istanza di contributo».

4) *Modifiche alla circolare 14 ottobre 1993, n. 3531, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 27 ottobre 1993:*

a) Al punto 1, lettera *c)*, è aggiunto il seguente periodo: «ai fini dell'ammissibilità al contributo per attività circense all'estero, l'esercente circense deve aver effettuato almeno 45 giornate di spettacolo in Italia anziché le 90 previste dalla circolare n. 5 del 14 ottobre 1993.

Tali giornate non sono prese in considerazione ai fini della concessione del contributo per attività circense in Italia».

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Il Sottosegretario di Stato: MACCANICO

93A7340

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

CIRCOLARE 27 dicembre 1993, n. **31.**

Importazioni di prodotti originari della Bulgaria.

A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo Interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'U.E. e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Bulgaria dall'altra, a far data dal 31 dicembre 1993 sono abolite le restrizioni quantitative relative alle importazioni dei prodotti — esclusi quelli del settore tessile-abbigliamento — originari della Bulgaria, analogamente a quanto già attuato nei confronti degli altri paesi PECO (Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania) che hanno stipulato accordi di associazione con l'U.E.

In particolare, per quanto attiene i prodotti siderurgici CECA resta immutato il regime di sorveglianza comunitaria, applicato mediante la sorveglianza comunitaria con gli adempimenti previsti ai sensi della circolare n. 2 del 15 gennaio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1993.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A7341

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante: «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale».

Il decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante: «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1993.

93A7327

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 dicembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1696,61
ECU	1913,27
Marco tedesco	989,28
Franco francese	290,71
Lira sterlina	2538,13
Fiorino olandese	883,15
Franco belga	47,561
Peseta spagnola	12,001
Corona danese	253,21
Lira irlandese	2405,28
Dracma greca	6,892
Escudo portoghese	9,709
Dollaro canadese	1271,82
Yen giapponese	15,203
Franco svizzero	1174,12
Scellino austriaco	140,73
Corona norvegese	228,38
Corona svedese	205,05
Marco finlandese	295,73
Dollaro australiano	1144,36

93A7383

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996 (codice 036649), 10% - 1° agosto 1993/1998 (codice 036650) e 10% - 1° agosto 1993/2003 (codice 036651), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 22 luglio 1993 (art. 14), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191, del 16 agosto 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 10% 1° agosto 1993/1996, 10% - 1° agosto 1993/1998 e 10% - 1° agosto 1993/2003, rispettivamente, il 3 gennaio 1994, il 10 gennaio 1994 e il 17 gennaio 1994.

93A7317

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria.

fisica;
geotecnica nella difesa del territorio;
automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
ingegneria del software;
energetica e sistemi nucleari;
macchine.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

composizione architettonica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II;
analisi matematica I;
metodi matematici della fisica;
chimica e tecnologia dell'alimentazione.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede di Varese):

fisiologia umana;
patologia generale;
biochimica clinica;
semeiotica e metodologia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia del restauro.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero.

lingua e letteratura latina;

storia sociale.

Seconda facoltà di giurisprudenza:

diritto anglo-americano.

Seconda facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):

storia dell'arte medioevale e moderna.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

istituzioni di diritto pubblico e privato.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A7342

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1987), ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di cui trattasi proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione, modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani»

Art. 3.

Il testo dell'art. 3 è così modificato:

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Pomezia, Ardea, Castelgandolfo e Lanuvio.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della riva est del lago di Albano, alla confluenza dei confini comunali di Albano e di Castelgandolfo (quota 519), la linea di delimitazione segue il confine di Castelgandolfo in direzione nord-ovest fino ad incontrare, in località Montanaccio, la retta passante per le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino alla sponda del lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad incontrare la quota 293 all'altezza del centro abitato di Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in direzione di Castelgandolfo che attraversa verso sud-ovest per incontrare, all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad incontrare la via Appia (strada statale n. 7) al km 23 + 250 e poi sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione sud-ovest, sino al suo incrocio con la Nettunense (strada statale n 207), lungo questa via scende verso sud fino ad incontrare, in località Pavona, il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre tale confine comunale raggiunge, presso la località Egidi, la strada che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza tra il fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta in direzione nord raggiunge il fosso dei Preti (500 metri prima che questi si congiunga verso est con il confine di Marino), segue tale fosso verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di fosso di Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di Valle Caia che segue sino al km 6,100 (località Casale Valle Caia) da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge il fosso di Valle Caia che segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul fosso delle Vittorie per poi raggiungere il fosso Pescarella a circa 500 metri dal casale omonimo, risale lungo il fosso di Torre Bruno, sino ad incrociare la strada fosso di Tor di Bruno che percorre per intero sino a raggiungere Via Montagnano, scende verso sud lungo questa via per circa 150 mt e, all'angolo del Casale dell'Ovile, raggiunge la Strada delle Scalette che percorre verso est sino ad incontrare il fosso di Campoleone all'incrocio del confine tra le province di Roma e Latina; risale poi lungo tale confine fino alla strada ferrata della linea Roma-Napoli; prosegue per tale confine verso est, sino all'incrocio con la via di Anzio a quota 128 in prossimità del km 13. Segue la strada provinciale che dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa 250 metri incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra, che percorre per circa 300 metri fino a raggiungere il Fosso dell'Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimmercati e percorrendo la strada della Cellettara raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa metri 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest, e con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia.

Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua confluenza con quello di Castelgandolfo (q. 519).

93A7318

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n 93010786 del 21 dicembre 1993).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, impone alla Consob, qualora non siano individuati uno o più azionisti di controllo di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1992, la Commissione ha reso noto l'ammontare di tali partecipazioni relativamente a società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in cui fossero presenti soci di maggioranza relativa, ovvero soci che possedessero partecipazioni di controllo di fatto, nonché casi in cui più azionisti avessero aggregato o sindacato le quote possedute attraverso la stipula di accordi parasociali.

Con ulteriori successivi provvedimenti la Commissione ha poi modificato, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 10, le soglie percentuali per quelle società in ordine alle quali si fosse verificato un fatto rilevante ovvero che avessero approvato il bilancio entro il mese di luglio 1993.

Sempre in ossequio alla norma citata, la Commissione provvede ora alla pubblicazione delle soglie rilevanti per quelle società che hanno approvato il bilancio annuale nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, ed in ordine alle quali il relativo verbale assembleare è pervenuto alla Consob entro il 13 dicembre 1993.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Istituto finanziario per l'industria edilizia - Finance - S.p.a.: 9,05%, S.s. Acara.

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa:

Simint - S.p.a.: 48,44%, Finarte S.p.a.

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLE PARTECIPAZIONI SINDACATE O AGGREGATE DA PIÙ AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa:

Gemina S.p.a.: 65,09%;
Ausiliare S.p.a.: 89,60%.

93A7321

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189